CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

IL DIFENSORE CIVICO

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA
ANNO 2015

(art. 6 L.R. 28 febbraio 1980, n. 17)

REGIONE LAZIO
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
DOTT. FELICE MARIA FILOCAMO
VIA DELLA PISANA, 1301 - 00163 ROMA
TEL. 06/65932014
FAX 06/65932015
NUMERO VERDE 800 866 155
E. MAIL : *difensore.civico@regione.lazio.it*
PEC : *difensorecivico@cert.consreglazio.it*

A cura della Struttura Amministrativa di Supporto:
Fulvio Albanese
Rita Alfarano
Maria Teresa Colangeli
Emanuela De Angelis
Roberto Del Monaco
Maria Elena Desiderio
Patrizia Di Paolo
Anna Maria Focaroli
Ludovico Fusari

Dirigente ad interim Dott.ssa Rita Spierto
06/65932025

INDICE

Presentazione della Relazione annuale
a cura del Difensore Civico
Dott. Felice Maria Filocamo

Parte Prima:
Dati e Grafici sull'attività svolta nel 2015 pag. 2

Parte Seconda: Analisi dei singoli settori di intervento
Pensioni e Previdenza pag. 19
Ricorso accesso agli atti art. 25 co.4 L. 241/90 pag. 22
Trasparenza, Efficienza P.A. L. 241/90 pag. 37
Governo del Territorio pag. 44
Assistenza e Servizi Sociali pag. 49
Pubblici Servizi e Utenze pag. 53
Occupazione e Pubblico Impiego pag. 54
Servizio Sanitario pag. 56
Tributi e Sanzioni Amministrative pag. 59
Istruzione e formazione professionale pag. 61
Poteri Sostitutivi pag. 63
Finanziamenti, Contributi e Pagamenti pag. 64
Tutela della Salute pag. 65
Varie pag. 67

Appendice
Normativa Statale e Regionale pag. 69

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 2015

Gentili Signori,

si presenta la Relazione sui risultati dell'attività di Difesa Civica svolta nel corso dell'anno 2015 in cui si conferma il trend di crescita, avviato negli anni precedenti, del numero delle pratiche lavorate e delle istanze ricevute.

Un ruolo sempre importante ha svolto, anche nell'anno appena concluso, quest'Ufficio per assicurare la trasparenza nella pubblica amministrazione, principio sancito e riconosciuto a partire dalla Legge del 7 agosto 1990 n. 241.

Con il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", la trasparenza è intesa come accessibilità totale e gratuita alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Ed in particolare con l'Accesso civico è riconosciuto a chiunque, indipendentemente da un interesse giuridico da tutelare e senza motivazione alcuna, l'accesso ai documenti, informazioni o dati che l'amministrazione ha l'obbligo di diffondere.

Oggi, la Riforma Madia all'art. 7 della Legge 124/2015 ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo che riconosca universalmente il diritto di accesso dei cittadini agli atti ed alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione.

E' questo il passo che si attende per attuare il Freedom of Information Act (FOIA) in Italia.

Come già ricordato, nella Regione Lazio soltanto la Provincia di Roma, oggi Città Metropolitana, ha il Difensore Civico. Di conseguenza, il cittadino per tutelare le proprie ragioni nei confronti dell'Amministrazione comunale o provinciale sprovvista di tale figura di garanzia, nonchè nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza (art. 16, legge n. 127/1997), può esclusivamente chiedere un intervento sostitutivo del Difensore Civico regionale. Da ciò il ruolo chiave che quest'Organo riveste a livello regionale.

Si confermano i problemi legati alla mancata risposta da parte degli Enti interpellati, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa sul procedimento amministrativo, dettata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Per ovviare a tale cronica difficoltà, il Difensore Civico ha spesso richiamato, nei solleciti trasmessi alle amministrazioni, il dettato dell'art. 97 della Costituzione ed in special modo del principio della leale collaborazione fra pubblici uffici.

Di seguito sono riportati, suddivisi per singole materie, alcuni dei principali casi trattati nel corso del 2015.

IL DIFENSORE CIVICO
Dr. Felice Maria Filocamo

PARTE PRIMA

DATI e GRAFICI SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO ANNO 2015

L'Ufficio del Difensore Civico nell'anno 2015 ha svolto i propri compiti istituzionali, relativi all'attività propriamente detta di difesa civica, dei ricorsi in materia di accesso agli atti art. 25 c. 4 della L. 241/90 e succ. mod. e poteri sostitutivi.

In particolare, sono state trattate complessivamente n. 704 pratiche, come evidenziato nella tabella (allegato n.1), che ne specifica la quantità per settori di intervento. Si allegano anche le tabelle (allegati nn. 2, 3, 4 e 5) relative all'attività svolta dalla Struttura in ciascun trimestre dell'anno preso in considerazione.

Nell'anno 2015 sono stati registrati 1.410 accessi diretti presso l'Ufficio mediante telefonate e ricevimenti personali **con un incremento superiore al 29% rispetto l'anno 2014** (vedi allegato 6). Il link del Difensore Civico presente nell'home page del sito del Consiglio regionale ha registrato 3.364 accessi, per un totale di 7.524 visualizzazioni di pagina.

L'allegato 7 mostra un incremento del 36,15% dei nuovi esposti ricevuti ed aperti nel corso dell'anno rispetto al precedente. Anche il numero delle istanze complessivamente lavorate nel 2015 è notevolmente aumentato, **con una percentuale d'incremento del 47,9%** (vedi allegato 8).

Dei 516 nuovi esposti, più del 64% è arrivato presso l'Ufficio del Difensore Civico attraverso lo strumento dell'e-mail e/o della P.E.C. (vedi allegato 9).

La puntuale classificazione delle materie (vedi allegato 10) ha permesso, inoltre, di evidenziare per ogni singola materia, la percentuale di variazione degli esposti lavorati nell'anno rispetto al precedente, con punte d'incremento fino al 180% (vedi allegato 11).

E' interessante sottolineare che nel corso dell'anno 2015 sono stati registrati ben 5.493 movimenti epistolari in entrata ed uscita delle istanze lavorate, **con un incremento del 51,57% rispetto ai movimenti del 2014.**

Per quanto concerne gli enti interessati (vedi allegato 12), circa il 35% delle pratiche lavorate dal Difensore Civico nell'anno ha avuto ad oggetto problemi e contenziosi con Enti locali.

Infine, l'allegato 13 mostra in maniera specifica come le categorie *Governo del Territorio, Servizio Sanitario, Pubblici Servizi ed Utenze e Tributi e Sanzioni amministrative* sono ripartite nelle varie sottoclassi che le compongono.

NUMERO ESPOSTI LAVORATI 2015 - Allegato 1					
			definiti	non definiti	tot.
1		PENSIONI E PREVIDENZA	35	7	42
2		RICORSO ACCESSO AGLI ATTI Art. 25 CO.4 L. 241/90	62	3	65
3		TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. - L.241/90	64	21	85
4		GOVERNO DEL TERRITORIO :	71	33	104
	4.1	EDILIZIA RES.LE PUBBLICA	12	6	18
	4.2	TUTELA AMBIENTE	10	12	22
	4.3	URBANISTICA / LAVORI PUBBLICI / EDILIZIA	35	12	47
	4.4	VIABILITA'	14	3	17
5		ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	15	6	21
	5.1	ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	15	6	21
	5.2	ART.36 L.104/92 (COSTITUZIONE PARTE CIVILE)	0	0	0
6		PUBBLICI SERVIZI E UTENZE	52	15	67
	6.1	SERVIZIO IDRICO	12	7	19
	6.2	TELEFONIA	2	0	2
	6.3	ENERGIA ELETTRICA	10	3	13
	6.4	TRASPORTI	7	2	9
	6.5	SERVIZIO POSTALE	1	0	1
	6.6	GAS	11	1	12
	6.7	RIFIUTI	9	2	11
7		OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	25	7	32
	7.1	OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	21	6	27
	7.2	PROCEDURE CONCORSUALI	4	1	5
8		SERVIZIO SANITARIO	33	11	44
	8.1	AUSL	20	4	24
	8.2	PRESIDI OSPEDALIERI E CASE DI CURA	8	4	12
	8.3	PERSONALE SERVIZI SANITARIO	3	0	3
	8.4	ALTRO	2	3	5
9		TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	58	71	129
	9.1	CONTRAVVENZIONI E CARTELLE ESATTORIALI	17	10	27
	9.2	TASSE AUTOMOBILISTICHE	8	0	8
	9.3	TRIBUTI	33	61	94
10		TUTELA BENI CULTURALI E PAESAGGIO	2	1	3
11		ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	12	2	14
12		POTERI SOSTITUTIVI	0	1	1
13		FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E PAGAMENTI	11	1	12
14		IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA, ANAGRAFE	5	0	5
15		TUTELA DELLA SALUTE	12	4	16
16		VARIE	12	6	18
17		INCOMPETENZE	46	0	46
			515	189	704

NUMERO ESPOSTI LAVORATI NEL 1° TRIMESTRE 2015 Allegato 2					
			definiti	non definiti	tot.
1		PENSIONI E PREVIDENZA	7	11	18
2		RICORSO ACCESSO AGLI ATTI Art. 25 CO.4 L. 241/90	12	4	16
3		TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. - L.241/90	12	17	29
4		GOVERNO DEL TERRITORIO :	18	36	54
	4.1	EDILIZIA RES.LE PUBBLICA	6	6	12
	4.2	TUTELA AMBIENTE	3	4	7
	4.3	URBANISTICA / LAVORI PUBBLICI / EDILIZIA	4	22	26
	4.4	VIABILITA'	5	4	9
5		ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	1	12	13
	5.1	ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	1	12	13
	5.2	ART.36 L.104/92 (COSTITUZIONE PARTE CIVILE)	0	0	0
6		PUBBLICI SERVIZI E UTENZE	16	19	35
	6.1	SERVIZIO IDRICO	2	6	8
	6.2	TELEFONIA	1	1	2
	6.3	ENERGIA ELETTRICA	4	2	6
	6.4	TRASPORTI	0	2	2
	6.5	SERVIZIO POSTALE	0	0	0
	6.6	GAS	6	4	10
	6.7	RIFIUTI	3	4	7
7		OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	8	8	16
	7.1	OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	7	5	12
	7.2	PROCEDURE CONCORSUALI	1	3	4
8		SERVIZIO SANITARIO	8	12	20
	8.1	AUSL	6	8	14
	8.2	PRESIDI OSPEDALIERI E CASE DI CURA	2	1	3
	8.3	PERSONALE SERVIZI SANITARIO	0	1	1
	8.4	ALTRO	0	2	2
9		TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	10	22	32
	9.1	CONTRAVVENZIONI E CARTELLE ESATTORIALI	3	4	7
	9.2	TASSE AUTOMOBILISTICHE	0	4	4
	9.3	TRIBUTI	7	14	21
10		TUTELA BENI CULTURALI E PAESAGGIO	0	1	1
11		ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	5	7
12		POTERI SOSTITUTIVI	0	2	2
13		FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E PAGAMENTI	2	7	9
14		IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA, ANAGRAFE	2	2	4
15		TUTELA DELLA SALUTE	2	8	10
16		VARIE	2	6	8
17		INCOMPETENZE	17	0	17
	17.1	CONTROVERSIE FRA PRIVATI	2	0	2
	17.2	ACCESSO CIVICO D.LGS. 33/2013	2	0	2
			119	172	291

NUMERO ESPOSTI LAVORATI NEL 2°TRIMESTRE 2015 Allegato 3					
			definiti	non definiti	tot.
1		PENSIONI E PREVIDENZA	9	13	22
2		RICORSO ACCESSO AGLI ATTI Art. 25 CO.4 L. 241/90	23	6	29
3		TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. - L.241/90	13	19	32
4		GOVERNO DEL TERRITORIO :	21	28	49
	4.1	EDILIZIA RES.LE PUBBLICA	5	5	10
	4.2	TUTELA AMBIENTE	2	4	6
	4.3	URBANISTICA / LAVORI PUBBLICI / EDILIZIA	9	16	25
	4.4	VIABILITA'	5	3	8
5		ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	8	9	17
	5.1	ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	8	9	17
	5.2	ART.36 L.104/92 (COSTITUZIONE PARTE CIVILE)	0	0	0
6		PUBBLICI SERVIZI E UTENZE	14	14	28
	6.1	SERVIZIO IDRICO	1	5	6
	6.2	TELEFONIA	0	0	0
	6.3	ENERGIA ELETTRICA	2	5	7
	6.4	TRASPORTI	1	2	3
	6.5	SERVIZIO POSTALE	1	0	1
	6.6	GAS	7	1	8
	6.7	RIFIUTI	2	1	3
7		OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	6	6	12
	7.1	OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	4	6	10
	7.2	PROCEDURE CONCORSUALI	2	0	2
8		SERVIZIO SANITARIO	5	12	17
	8.1	AUSL	3	4	7
	8.2	PRESIDI OSPEDALIERI E CASE DI CURA	1	5	6
	8.3	PERSONALE SERVIZI SANITARIO	0	1	1
	8.4	ALTRO	1	2	3
9		TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	19	15	34
	9.1	CONTRAVVENZIONI E CARTELLE ESATTORIALI	4	9	13
	9.2	TASSE AUTOMOBILISTICHE	3	2	5
	9.3	TRIBUTI	12	4	16
10		TUTELA BENI CULTURALI E PAESAGGIO	0	2	2
11		ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	4	3	7
12		POTERI SOSTITUTIVI	0	2	2
13		FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E PAGAMENTI	4	2	6
14		IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA, ANAGRAFE	1	1	2
15		TUTELA DELLA SALUTE	3	4	7
16		VARIE	3	7	10
			145	143	288

NUMERO ESPOSTI LAVORATI NEL 3° TRIMESTRE 2015 Allegato 4					
			definiti	non definiti	tot.
1		PENSIONI E PREVIDENZA	10	10	20
2		RICORSO ACCESSO AGLI ATTI Art. 25 CO.4 L. 241/90	11	8	19
3		TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. - L.241/90	13	20	33
4		GOVERNO DEL TERRITORIO :	19	29	48
	4.1	EDILIZIA RES.LE PUBBLICA	2	4	6
	4.2	TUTELA AMBIENTE	3	6	9
	4.3	URBANISTICA / LAVORI PUBBLICI / EDILIZIA	11	15	26
	4.4	VIABILITA'	3	4	7
5		ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	3	5	8
	5.1	ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	3	5	8
	5.2	ART.36 L.104/92 (COSTITUZIONE PARTE CIVILE)	0	0	0
6		PUBBLICI SERVIZI E UTENZE	10	15	25
	6.1	SERVIZIO IDRICO	2	6	8
	6.2	TELEFONIA	0	1	1
	6.3	ENERGIA ELETTRICA	3	5	8
	6.4	TRASPORTI	1	2	3
	6.5	SERVIZIO POSTALE	1	0	1
	6.6	GAS	1	0	1
	6.7	RIFIUTI	2	1	3
7		OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	10	5	15
	7.1	OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	9	5	14
	7.2	PROCEDURE CONCORSUALI	1	0	1
8		SERVIZIO SANITARIO	5	7	12
	8.1	AUSL	5	3	8
	8.2	PRESIDI OSPEDALIERI E CASE DI CURA	0	1	1
	8.3	PERSONALE SERVIZI SANITARIO	0	1	1
	8.4	ALTRO	0	2	2
9		TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	11	16	27
	9.1	CONTRAVVENZIONI E CARTELLE ESATTORIALI	5	9	14
	9.2	TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	2	3
	9.3	TRIBUTI	5	5	10
10		TUTELA BENI CULTURALI E PAESAGGIO	2	0	2
11		ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	4	2	6
12		POTERI SOSTITUTIVI	0	0	0
13		FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E PAGAMENTI	2	2	4
14		IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA, ANAGRAFE	0	1	1
15		TUTELA DELLA SALUTE	3	2	5
16		VARIE	1	3	4
			111	125	236

NUMERO ESPOSTI LAVORATI NEL 4° TRIMESTRE 2015 Allegato 5					
			definiti	non definiti	tot.
1		PENSIONI E PREVIDENZA	9	7	16
2		RICORSO ACCESSO AGLI ATTI Art. 25 CO.4 L. 241/90	19	3	22
3		TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. - L.241/90	22	20	42
4		GOVERNO DEL TERRITORIO :	18	31	49
	4.1	EDILIZIA RES.LE PUBBLICA	1	6	7
	4.2	TUTELA AMBIENTE	1	12	13
	4.3	URBANISTICA / LAVORI PUBBLICI / EDILIZIA	12	11	23
	4.4	VIABILITA'	4	2	6
5		ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	2	6	8
	5.1	ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	2	6	8
	5.2	ART.36 L.104/92 (COSTITUZIONE PARTE CIVILE)	0	0	0
6		PUBBLICI SERVIZI E UTENZE	12	14	26
	6.1	SERVIZIO IDRICO	4	6	10
	6.2	TELEFONIA	0	0	0
	6.3	ENERGIA ELETTRICA	3	3	6
	6.4	TRASPORTI	3	2	5
	6.5	SERVIZIO POSTALE	0	0	0
	6.6	GAS	0	1	1
	6.7	RIFIUTI	2	2	4
7		OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	7	5	12
	7.1	OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	6	4	10
	7.2	PROCEDURE CONCORSUALI	1	1	2
8		SERVIZIO SANITARIO	8	10	18
	8.1	AUSL	4	3	7
	8.2	PRESIDI OSPEDALIERI E CASE DI CURA	2	4	6
	8.3	PERSONALE SERVIZI SANITARIO	2	0	2
	8.4	ALTRO	0	3	3
9		TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	19	69	88
	9.1	CONTRAVVENZIONI E CARTELLE ESATTORIALI	5	8	13
	9.2	TASSE AUTOMOBILISTICHE	4	0	4
	9.3	TRIBUTI	10	61	71
10		TUTELA BENI CULTURALI E PAESAGGIO	1	1	2
11		ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	4	1	5
12		POTERI SOSTITUTIVI	0	1	1
13		FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E PAGAMENTI	1	1	2
14		IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA, ANAGRAFE	0	0	0
15		TUTELA DELLA SALUTE	2	4	6
16		VARIE	3	5	8
			143	178	321

ALL. N. 6 - INCREMENTO ANNUALE ACCESSI DIRETTI

ANNO	*ACCESSI DIRETTI TELEFONATE E RICEVIMENTI*	*INCREMENTO ANNUALE %*
2014	1092	
2015	1410	**+ 29,12%**

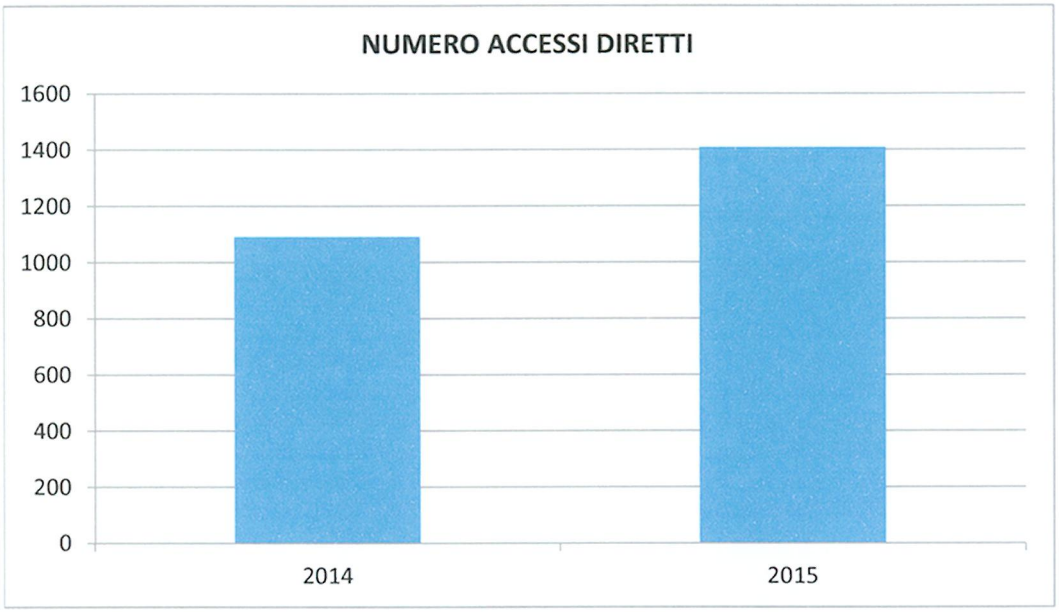

ALL. N. 7 - INCREMENTO ANNUALE NUOVI ESPOSTI

ANNO	*N. ESPOSTI APERTI*	*INCREMENTO ANNUALE %*
2013	**294**	
2014	**379**	**+ 29%**
2015	**516**	**+ 36,15%**

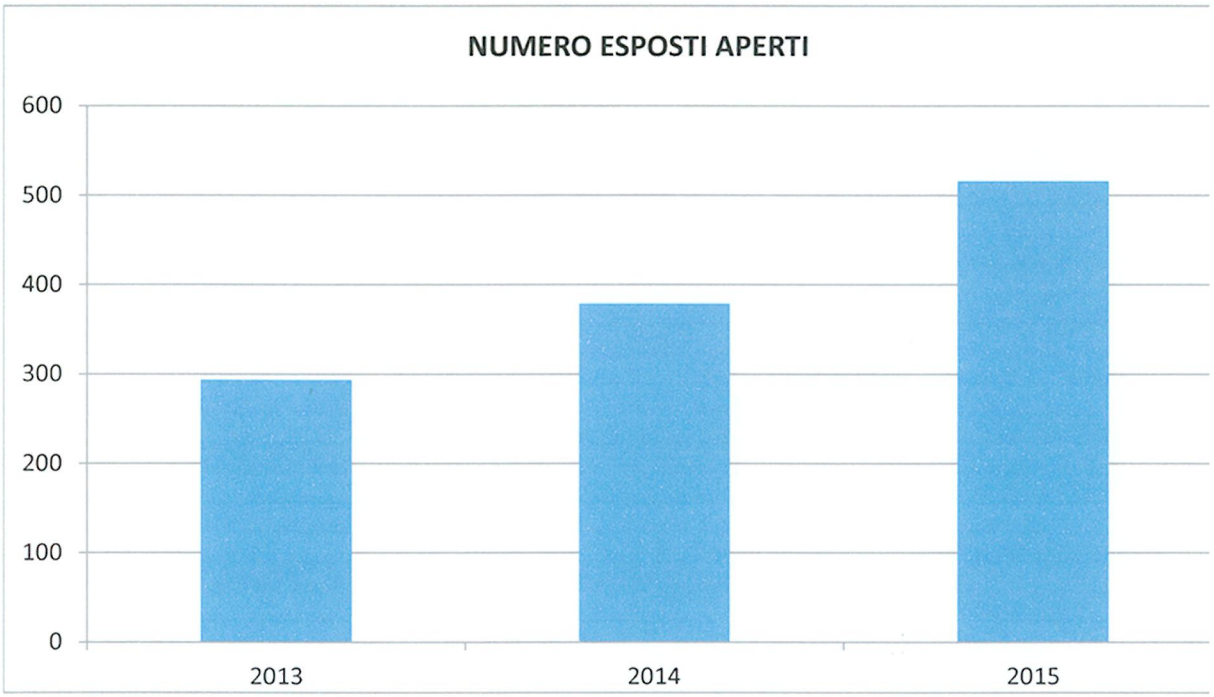

ALL. N. 8 - INCREMENTO ANNUALE ESPOSTI LAVORATI

ANNO	*N.ESPOSTI LAVORATI*	*INCREMENTO ANNUALE %*
2013	**392**	
2014	**476**	**+ 21,5%**
2015	**704**	**+ 47,9%**

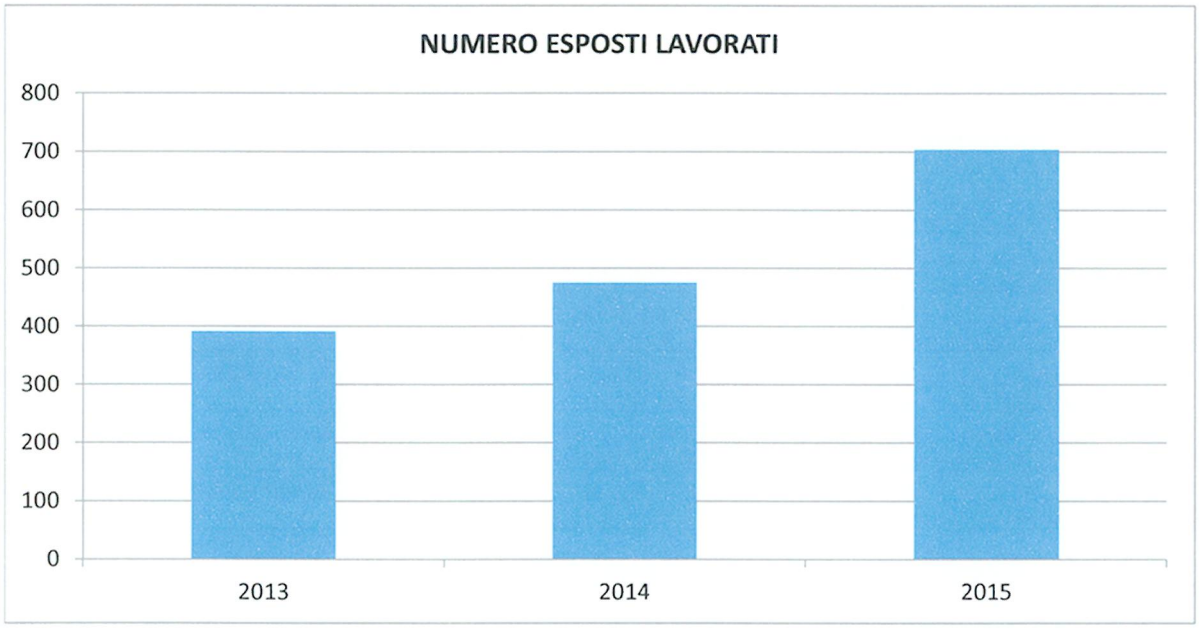

ALLEGATO N. 9

MODALITA' DI ACCESSO	*NUMERO ESPOSTI APERTI NEL 2015*	%
E-MAIL / PEC	**333**	**64,53%**
FAX	**100**	**19,38%**
POSTA	**48**	**9,30%**
DI PERSONA	**35**	**6,78%**

totale	**516**	**100%**

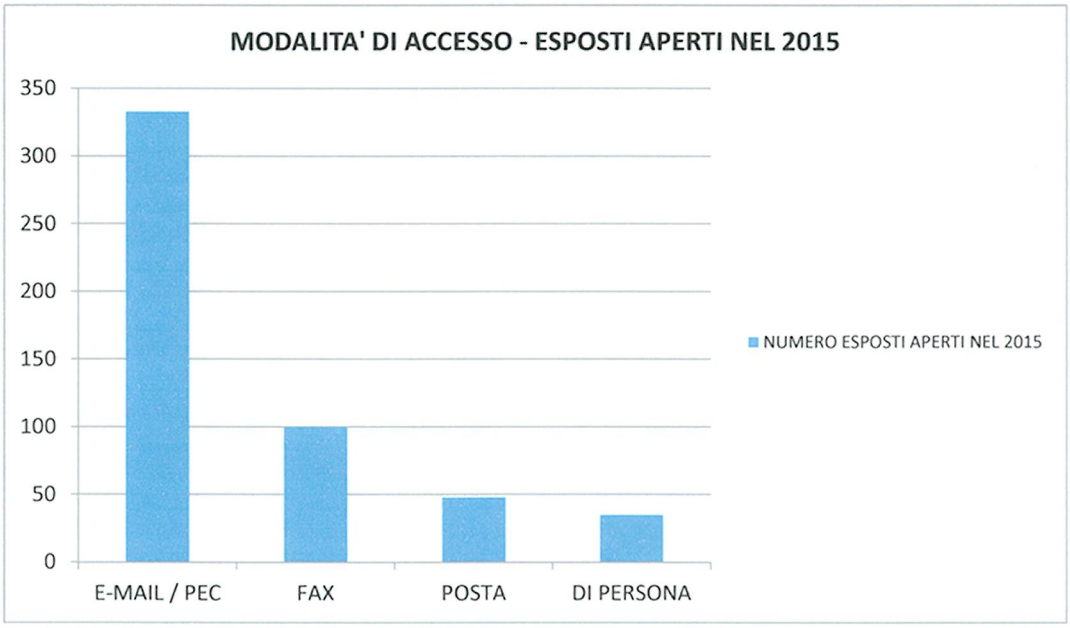

ALLEGATO N. 10

CLASSIFICAZIONE	*ESPOSTI LAVORATI NEL 2015*
PENSIONI E PREVIDENZA	42
RICORSO ACCESSO ATTI ART. 25 C.4 L.241/90	65
TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. - L.241/90	85
GOVERNO DEL TERRITORIO	104
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	21
PUBBLICI SERVIZI E UTENZE	67
OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	32
SERVIZIO SANITARIO	44
TRIBUTI E SANZIONI AMM.VE	129
TUTELA BENI CULTURALI E PAESAGGIO	3
ISTRUZIONE	14
POTERI SOSTITUTIVI	1
FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, PAG.TI	12
IMMIGRAZIONE, ANAGRAFE, CITTADINANZA	5
TUTELA DELLA SALUTE	16
VARIE	18
INCOMPETENZE	46
TOTALE	**704**

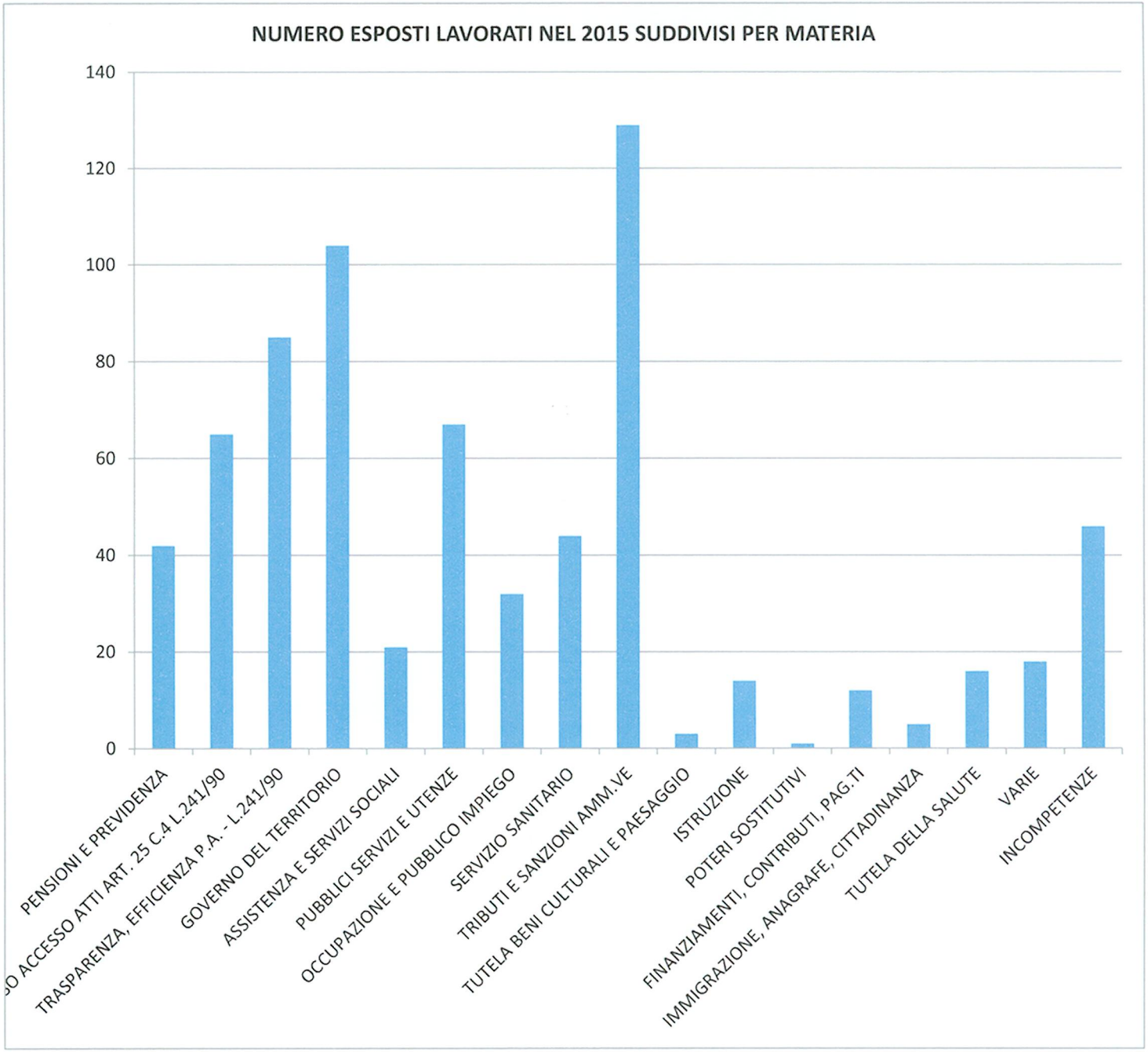

ALL. N. 11 - VARIAZIONE ANNUALE NUMERO ESPOSTI LAVORATI

CLASSIFICAZIONE	*2014*	*2015*	*VARIAZIONE ANNUALE*
PENSIONI E PREVIDENZA	**42**	**42**	**/**
RICORSO ACCESSO ATTI ART. 25 CO.4	**35**	**65**	**85,71%**
TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A L.241/90	**46**	**85**	**84,78%**
GOVERNO DEL TERRITORIO	**85**	**104**	**22,35%**
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	**16**	**21**	**31,25%**
PUBBLICI SERVIZI E UTENZE	**62**	**67**	**8,06%**
OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	**26**	**32**	**23,08%**
SERVIZIO SANITARIO	**32**	**44**	**37,50%**
TRIBUTI E SANZIONI AMM.VE	**46**	**129**	**180,43%**
TUTELA BENI CULTURALI E PAESAGGI0	**2**	**3**	**50,00%**
ISTRUZIONE	**6**	**14**	**133,33%**
POTERI SOSTITUTIVI	**2**	**1**	**-50,00%**
FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, PAG.TI	**11**	**12**	**9,09%**
IMMIGRAZIONE, ANAGRAFE, CITTADINANZA	**5**	**5**	**/**
TUTELA DELLA SALUTE	**16**	**16**	**/**
VARIE	**11**	**18**	**63,64%**
INCOMPETENZE	**26**	**46**	**76,92%**

ALLEGATO N.12

ENTE INTERESSATO	*NUMERO ESPOSTI APERTI NEL 2015*	*%*
ENTI LOCALI	**193**	35,1%
REGIONE LAZIO E UFFICI REGIONALI	**143**	26,0%
GESTORI SERVIZI PUBBLICI	**48**	8,7%
AMMINISTRAZIONI STATALI	**46**	8,4%
INPS / ENTI PREVIDENZIALI	**30**	5,5%
AUSL	**27**	4,9%
OSPEDALI E CASE DI CURA	**16**	2,9%
ATER	**5**	0,9%
ALTRO	**42**	7,6%

NB: UN SINGOLO ESPOSTO PUO'INTERESSARE DUE DIVERSE TIPOLOGIE DI ENTI

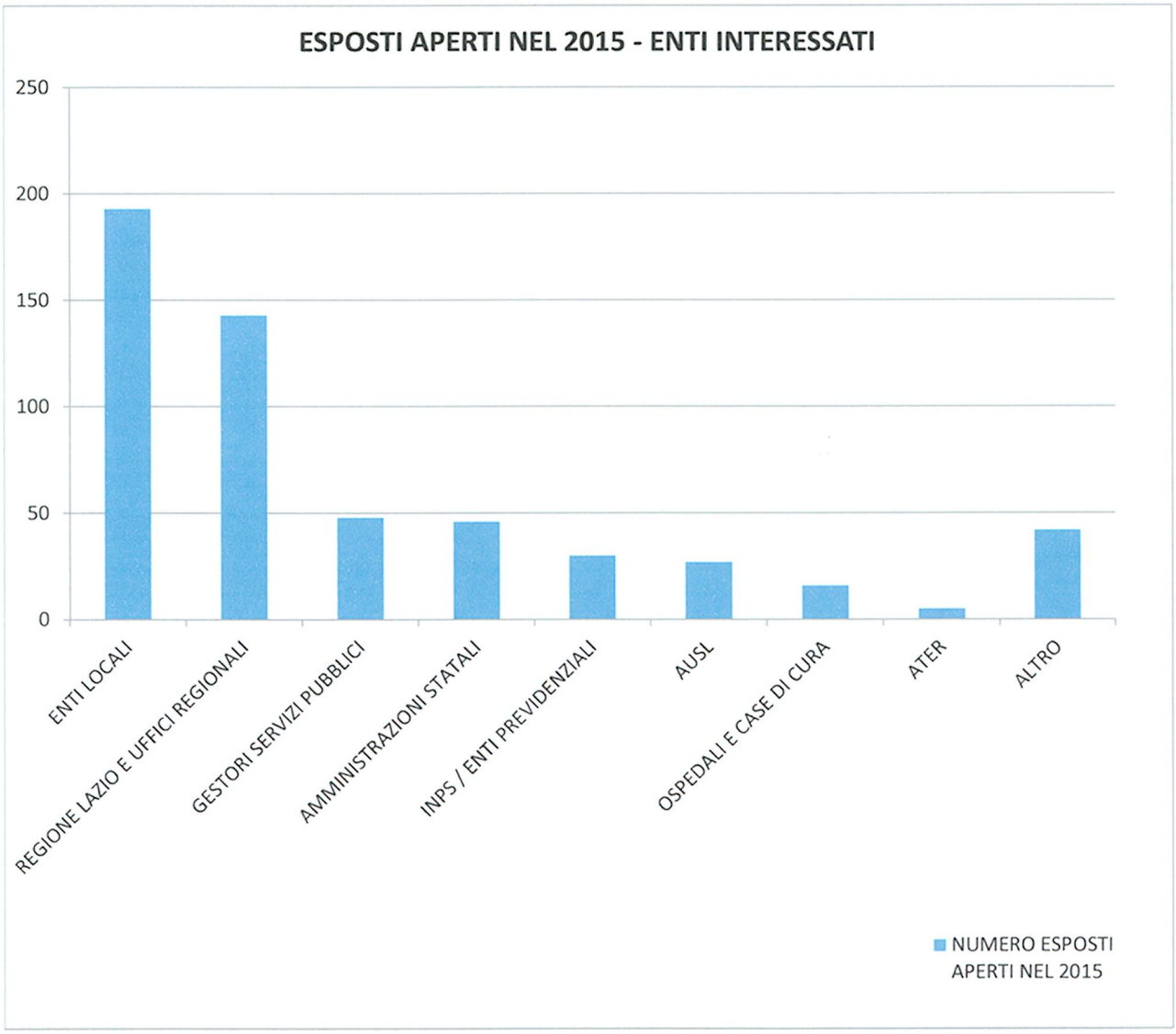

ALL. N. 13 - SOTTOCLASSIFICAZIONI

SERVIZIO SANITARIO	*atti lavorati 2015*
AUSL	54,5%
PRESIDI OSPEDALIERI E CASE DI CURA	27,3%
PERSONALE SERVIZIO SANITARIO	6,8%
ALTRO	11,4%
TOTALE	**44**

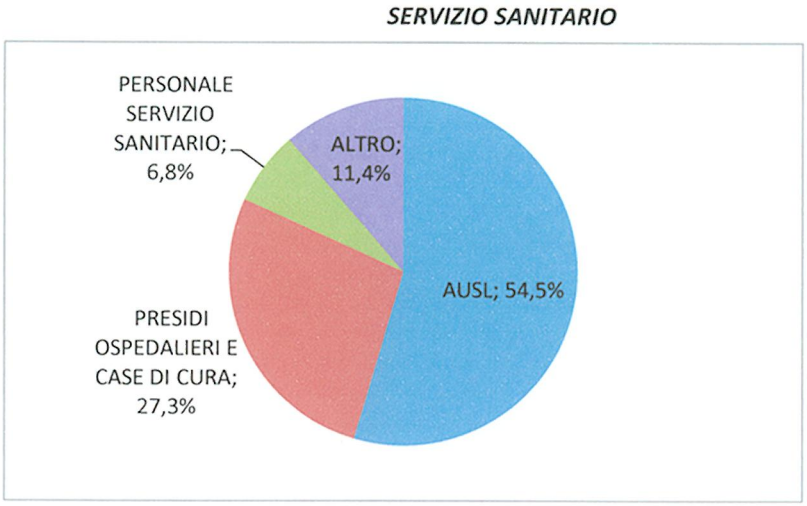

ALL. N. 13 - SOTTOCLASSIFICAZIONI

PUBBLICI SERVIZI E UTENZE	*atti lavorati 2015*
SERVIZIO IDRICO	28,36%
TELEFONIA	2,99%
ENERGIA ELETTRICA	19,40%
TRASPORTI	13,43%
SERVIZIO POSTALE	1,49%
GAS	17,91%
RIFIUTI	16,42%
TOTALE	**67**

PUBBLICI SERVIZI E UTENZE

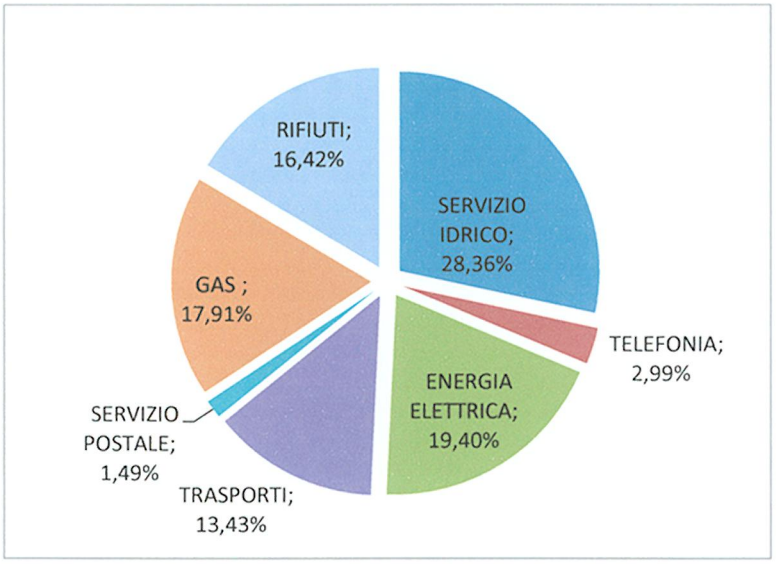

ALL. N. 13 - SOTTOCLASSIFICAZIONI

GOVERNO DEL TERRITORIO	*atti lavorati 2015*
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	17,31%
TUTELA AMBIENTE	21,15%
URBANISTICA	45,19%
VIABILITA'	16,35%
TOTALE	**104**

GOVERNO DEL TERRITORIO

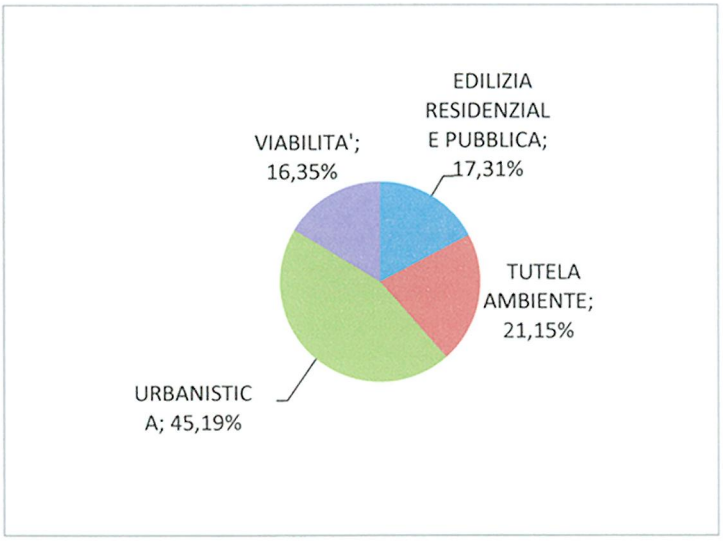

ALL. N. 13 - SOTTOCLASSIFICAZIONI

TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	*atti lavorati 2015*
CONTRAVVENZIONI E CARTELLE ESATTORIALI	20,93%
TASSE AUTOMOBILISTICHE	6,20%
TRIBUTI	72,87%
TOTALE	**129**

TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

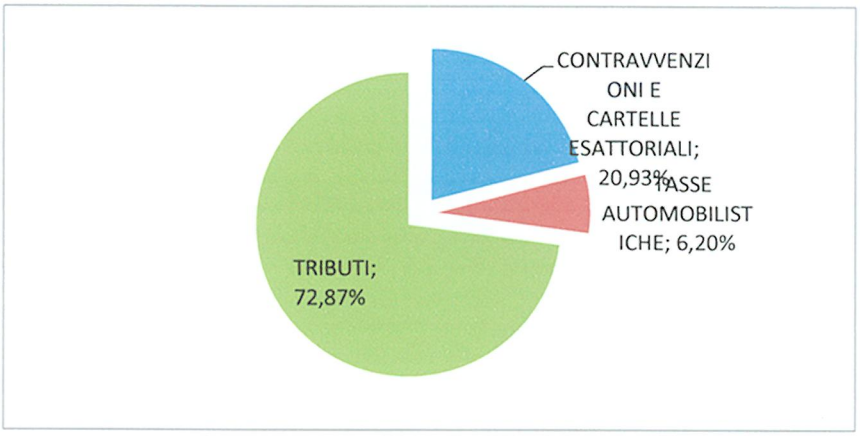

PARTE SECONDA

ANALISI DEI SINGOLI SETTORI DI INTERVENTO

PENSIONI E PREVIDENZA

Nel corso del 2015 il numero delle pratiche trattate da quest'Ufficio concernenti questioni e controversie con l'Inps e altri Istituti Previdenziali si è mantenuto invariato rispetto l'anno precedente.

Si riporta la positiva conclusione di due vicende in materia.

Una cittadina, titolare di pensione, ha ricevuto una comunicazione dell'Inps territorialmente competente per il recupero di una considerevole somma a titolo di conguaglio relativo agli anni 2011 e 2012 che, secondo l'Ente, sarebbe risultata non spettante per il ricalcolo della pensione in base alle informazioni acquisite per l'aggiornamento del Casellario dei pensionati, senza aggiungere ulteriore e specifica spiegazione. In seguito a questo, la signora ha concordato con l'Inps un piano di rientro personalizzato per il recupero dell'intera somma rateizzata in 120 versamenti mensili.

Nonostante il puntuale addebito mensile della somma concordata, l'istante ha ricevuto due ulteriori note da parte del citato Istituto per la restituzione dell'importo in due tranche, ripartite rispettivamente in 5 ed in 60 rate, determinando per la cittadina una situazione di disagio ed incertezza.

Il Difensore Civico, investito della questione, ha immediatamente trasmesso una richiesta di chiarimenti all'Ente, sottolineando che l'articolo 13 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 dispone che la sanatoria di cui al c. 2 dell'art. 52 (Prestazioni indebite), della Legge 9 marzo 1989, n. 88, opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale provvedimento, del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

La norma specifica che l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

Ebbene, nella comunicazione dell'Inps non sono chiaramente esplicitate le motivazioni che hanno determinato l'esclusione della sanatoria, prevista dal c. 2 dell'art. 52 (Prestazioni indebite) della Legge 9 marzo 1989, n. 88.

Sul punto, quest'Ufficio ha voluto sottolineare che ai sensi dell'art. 3 c. 1, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (*cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5257, del 9 ottobre 2012*), consentendo così di valutare, sotto il profilo della logicità e completezza, il complesso dell'attività procedimentale posta in essere (*cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 944, del 18 febbraio2010*).

A questa prima nota, il Difensore Civico ha fatto seguire ulteriori solleciti, finchè l'Istituto previdenziale ha comunicato che, alla luce dell'intervento di quest'Ufficio, è stato rielaborato il piano di recupero, rimodulando opportunamente le rate mensili della pensionata.

La seconda vicenda concerne l'istanza con la quale un cittadino segnalava il grave ritardo nella lavorazione della propria pratica di pensione di vecchiaia, rimasta bloccata da oltre cinque mesi nella sede Inps di competenza territoriale.

Nonostante l'istante si fosse rivolto numerose volte sia al contact center che allo sportello con reclami e solleciti, non era mai riuscito ad avere alcuna informazione e spiegazione sulla mancata trattazione della pratica.

Dopo circa cinque mesi, l'istante ha presentato richiesta di accesso agli atti, senza ottenere, anche in questo caso, alcun riscontro.

Quest'Ufficio ha scritto ai Direttori della sede zonale e della Direzione Regionale del Lazio dell'Inps, sottolineando che la Carta dei Servizi dell' Ente prevede l'erogazione della pensione di vecchiaia entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, in linea con le disposizioni dell'art.2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il quale, al secondo comma, prescrive che, nei casi in cui non sia diversamente disposto, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni pubbliche devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

Il rispetto del termine che la citata legge assegna alla P.A. per la definizione di un procedimento o che la stessa Amministrazione si è assegnato, è una delle manifestazioni di quella «buona amministrazione» che costituisce un vero e proprio diritto del cittadino sancito dall'art. 97 della Costituzione, che afferma i principi di imparzialità e di buon andamento, in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un'esplicita pronuncia (*cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318; TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, 4 giugno 2010, n. 1051*).

Quest'Ufficio ha, altresì, rammentato, che l'art. 41 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009), sancisce il diritto ad una buona amministrazione e prevede che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro "un termine ragionevole" dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

A seguito della nota trasmessa dal Difensore Civico, la sede interessata dell'Inps ha comunicato la liquidazione della pratica ed ha motivato il ritardo con la particolare complessità della posizione contributiva dell'interessato, richiedendo così dei tempi di lavorazione più lunghi.

L'istante ha ringraziato con una nota l'Ufficio del Difensore Civico per il risolutivo intervento e per il supporto fornito.

RICORSO ACCESSO AGLI ATTI ART. 25 co. 4 LEGGE 241/90

Il Difensore Civico della Regione Lazio, nel corso dell'anno 2015, ha ricevuto ricorsi contro il diniego espresso o tacito o il differimento all'accesso agli atti, ex c. 4 dell'art. 25 della L. 241/90 e ss.mm.ii., e art. 7 del D. Lgs. 195/2005, in un numero quasi raddoppiato rispetto al 2014.

Di questi, diversi sono stati i casi di irricevibilità o inammissibilità comunicata al ricorrente, oppure di trasmissione per competenza territoriale al Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma.

Un ricorso avverso il silenzio diniego dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è stato inoltrato per competenza da quest'Ufficio alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; lo stesso è stato fatto nel caso di un ricorso presentato da un cittadino nei confronti dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, trattandosi di un'articolazione locale del Consiglio Nazionale degli Psicologi.

Alcuni consiglieri di un comune del Lazio hanno inviato a quest'Ufficio un ricorso in materia di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., avente ad oggetto un'interrogazione al Sindaco tesa ad accertare gravi fatti accaduti presso la casa di riposo comunale.

Il Difensore Civico ha comunicato ai ricorrenti l'inammissibilità di suddetta richiesta, dal momento che, ai sensi del c. 4 dell'art. 22 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., non sono accessibili le informazioni in possesso di una Pubblica Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, ovvero richieste di chiarimenti e precisazioni, nel caso specifico sollecitate con interrogazione consiliare.

Si riportano, di seguito, alcune delle decisioni più significative ed importanti emesse da questo Ufficio.

A gennaio, un cittadino inoltrava alla Direzione Regionale Agricoltura istanza formale di visione della relazione del perito demaniale e della relazione del sindaco di un comune laziale inerenti la realizzazione di una recinzione posta a margine della carreggiata stradale per delimitare la scarpata della strada vicinale pubblica, che si estende sul terreno di proprietà collettiva, gravato da usi civici.

Nel mese di marzo suddetta Direzione Regionale opponeva il diniego all'accesso ai documenti richiesti, con una motivazione di generica insussistenza dei requisiti previsti all'art.22 della L. 241/90 e ss.mm.ii.

Avverso tale rifiuto, il cittadino, nel rispetto dei trenta giorni previsti dalla legge, inoltrava a questo Ufficio richiesta di riesame e, tra le motivazioni addotte, sosteneva che la recinzione in questione, per il posizionamento e per l'altezza, non consentiva l'accesso agevole e sicuro ai propri

terreni, oltre a limitare i diritti di usi civici presenti sul terreno delimitato/recintato, appartenenti alla collettività, ad esclusivo vantaggio di un privato.

Nell'arco di alcuni giorni il cittadino comunicava la notifica del ricorso, nelle modalità previste dalla normativa vigente, alla parte individuata come controinteressata nel procedimento.

Quest'ultima non presentava opposizione ed il Difensore Civico, nel rispetto temporale dei trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, trasmetteva la decisione di accoglimento del ricorso alla Direzione Regionale Agricoltura ed al cittadino.

In particolare, in considerazione di quanto sancito dall'art. 22 della L. n. 241/1990 secondo il quale il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso e ritenendo che, nel caso in esame, per le motivazioni e le considerazioni formulate dal richiedente, l'accesso debba essere consentito, quest'Ufficio ha accolto l'istanza di riesame ed ha disposto l'ostensione degli atti oggettivati.

Ancora nei confronti di un'Amministrazione regionale è intervenuto il Difensore Civico nella seguente vicenda.

Il rappresentante di un'Associazione Sportiva Dilettantistica che dal 2010 aveva una pratica aperta per una concessione demaniale, avanzava formale istanza di accesso agli atti ai competenti uffici regionali, al fine di prendere visione, con estrazione di copia, del relativo fascicolo, motivando la sua richiesta in considerazione delle comunicazioni insufficienti da parte dell'Ente in indirizzo riguardanti il suddetto procedimento e ritenendo, quindi, necessaria una ricognizione della documentazione, al fine di individuare eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.

Preso atto che la struttura regionale adita non adottava un pronunciamento espresso in esito alla suddetta istanza nel termine di trenta giorni dalla relativa acquisizione, maturando così il silenzio-rigetto, l'interessato, nei termini di legge, presentava formale richiesta al Difensore Civico regionale affinchè esaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

Considerato l'interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente, oltre alle ragioni fondate delle motivazione addotte, questo Ufficio ha ritenuto di accogliere il ricorso, invitando l'Amministrazione regionale adita a riesaminare l'istanza di accesso del ricorrente.

Una decisione di accoglimento è stata emessa dal Difensore Civico anche nel caso di un ricorso presentato da un legale, in nome e per conto del proprio assistito, avverso il diniego opposto da un comune del Lazio.

Nello specifico, la richiesta di accesso agli atti presentata dall'istante aveva ad oggetto gli esiti degli accertamenti effettuati ed eventuali provvedimenti adottati dall'amministrazione

comunale, in merito ad attività edilizie avviate in adiacenza alla propria unità immobiliare e già segnalate in precedenza dallo stesso.

Il comune negava l'accesso alla suddetta documentazione, motivando la genericità della domanda che, non contenendo gli estremi del documento, non permetteva l'identificazione puntuale dell'atto di cui il ricorrente chiedeva l'ostensione.

Il Difensore Civico, ricevuto il ricorso, avviava il procedimento invitando il comune a provvedere tempestivamente alla notifica dello stesso agli eventuali controinteressati, per l'invio delle controdeduzioni entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione.

Non avendo avuto riscontro dal comune interessato, questo Ufficio trasmetteva al sindaco ed al ricorrente la propria decisione in merito.

In particolare, il Difensore Civico ha ritenuto che, contrariamente a quanto dichiarato dall'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso, l'istanza del cittadino abbia un oggetto determinato o facilmente determinabile e che, pertanto, essa, non essendo generica, non richieda una attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della stessa.

Il ricorrente, infatti, ha domandato la visione e l'estrazione in copia della documentazione e dei verbali redatti a seguito degli accertamenti eseguiti dal comune, sulla base di quanto segnalato dallo stesso istante.

Sul punto, quest'Organo di Garanzia ha rammentato che, in linea con quanto disposto dal T.A.R. Campania nella sentenza n. 506 del 04/02/08, è riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione richiesta per motivi di *vicinitas*: l'istante, infatti, ha diritto ad accedere alla documentazione concernente l'attività edilizia di un vicino.

Tutto ciò ha indotto quest'Ufficio a ritenere illegittimo il diniego opposto dal comune e, di conseguenza, a riconoscere all'istante il diritto alla visione di suddetta documentazione.

In riscontro, il servizio urbanistica ha inviato al ricorrente e a quest'Ufficio una copia della relazione di sopralluogo del comandante di polizia locale.

La sussistenza del requisito della vicinitas ha, altresì, motivato la decisione del Difensore Civico regionale nel caso del ricorso presentato, alla fine del mese di aprile, da un cittadino.

Quest'ultimo aveva chiesto, via PEC, ad un consorzio di bonifica copia della documentazione inerente le denunce sporte, dal consorzio stesso, riguardanti gli abusi edilizi eseguiti all'altezza di una particolare strada che, di fatto, impediscono l'esecuzione degli interventi manutentivi per l'anno 2015.

Il direttore del consorzio di bonifica, con una nota di risposta, faceva presente all'istante l'inammissibilità delle istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato del consorzio e lo invitava a presentare eventuali osservazioni e documenti in forma scritta, per una valutazione in sede di emissione del provvedimento finale.

Il ricorrente, in riscontro, specificava la documentazione oggetto di ostensione, ma il direttore del consorzio confermava formalmente il contenuto della precedente comunicazione.

Il cittadino, pertanto, adìva il Difensore Civico regionale affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego/differimento opposto, specificando a quest'Ufficio ed al consorzio di bonifica che la strada indicata nella richiesta è l'unica percorribile per arrivare alla propria residenza.

Nella decisione, emessa a conclusione del procedimento, quest'Ufficio ha, preliminarmente, chiarito che la delimitazione e consistenza dell'oggetto dell'accesso effettuata con la nota inviata dal cittadino, impedisce di ravvisare nell'istanza una valenza di strumento di controllo generalizzato sull'attività della P.A., tale da renderla inammissibile ai sensi dell'art. 24, c. 3, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. (*cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 settembre 2014, n. 4539*).

Infatti, la formulazione di un'istanza di accesso, per essere riconducibile a mero strumento di controllo generalizzato dell'attività degli enti pubblici, deve necessariamente essere generica ed indeterminata; quando, viceversa, la richiesta si riferisce all'acquisizione di atti e documenti puntuali, come nel caso in esame, la richiesta è ammissibile (*Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2009 n. 7725*).

Inoltre, com'è noto, il diritto di accesso è riconosciuto dagli art. 22 e segg. della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii, come fondamentale presidio a salvaguardia delle esigenze di tutela dei soggetti destinatari dell'azione amministrativa, nonché come strumento essenziale al perseguimento della trasparenza e dell'imparzialità nella pubblica amministrazione a chiunque abbia un interesse personale e concreto.

Nel caso di specie, il Difensore Civico ha sottolineato come l'interesse che radica la legittimazione del ricorrente discenda dalla cd. *vicinitas*, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con la documentazione richiesta e l'istante, rispetto a quella del *quisque de populo* (*cfr. ex plurimis TAR Campania Na, Sez. VI, 5 dicembre 2012, n. 4928; TAR Campania Na, Sez. III, 3 aprile 2013, n. 1713; TAR Lombardia Bs, Sez. I, n. 360, del 4 marzo 2015*).

Effettivamente, il ricorrente con nota inviata via PEC anche al consorzio, specificava che la documentazione è inerente il tratto interessante l'unica strada che collega alla residenza dello stesso.

Quindi, la sussistenza del requisito della *vicinitas* ha indotto quest'Ufficio a riscontrare in capo al ricorrente quell'interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta.

In virtù della *vicinitas* vi è, infatti, un interesse a controllare l'effettivo esercizio del governo del territorio da parte delle autorità preposte, onde eventualmente stimolare l'attivazione del potere repressivo e sanzionatorio in relazione ad eventuali abusi edilizi (*in tal senso: TAR Campania Na, sez. VI 3 aprile 2013 n. 1713; TAR Lazio Lt, Sez. I, 13 novembre 2014, n. 947*).

Su ben altro argomento verteva il ricorso presentato da un avvocato, per nome e per conto di un proprio assistito, contro il diniego opposto dal dirigente dell'Istituto Comprensivo di un comune del frusinate. Nello specifico, la richiesta verteva sull'accesso ed estrazione di copia degli atti depositati dalla docente alla quale sono stati riconosciuti i benefici della L. 104/1992 per assistere il genitore disabile, con l'eventuale dichiarazione d'incapacità del tutore.

Il responsabile del procedimento ha rigettato l'istanza di accesso, perché generica nella propria motivazione e priva della forma e dei requisiti di legge.

L'avvocato, contestando il suddetto diniego a firma di un funzionario amministrativo, dopo pochi giorni diffidava il dirigente scolastico ad adempiere alla richiesta di accesso ai medesimi documenti. Nel mese di maggio la stessa adìva il Difensore Civico affinché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto della sua istanza e notificava il ricorso alla docente, in qualità di controinteressata, ai sensi dell'art. 12 c. 2 del D.P.R. 184/2006.

Il dirigente scolastico, con nota formale, confermava il non accoglimento della richiesta con le seguenti motivazioni:

1) priva della forma e dei requisiti di legge: l'istanza di accesso presentata è inammissibile in quanto non sottoscritta dai potenziali controinteressati e l'istanza di autotutela è infondata perché presentata da soggetto privo di interesse e non legittimato;
2) generica nella propria motivazione: il soggetto richiedente deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela; la domanda deve indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento "de quo".

Il Difensore Civico, nel rispetto dei trenta giorni dalla presentazione, emetteva la decisione di accoglimento del ricorso.

Preliminarmente, quest'Ufficio ha chiarito che, qualora sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, ovvero la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 184/2006, ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. Infatti, la carenza dell'istanza non può determinare l'assoluta inammissibilità della stessa (*cfr. ex plurimis: TAR Campania, Sez. VI, n. 1445 del 13 marzo 2013; TAR Campania, Sez. VI, n. 2822 del 20 maggio 2015, TAR Puglia Sez. III, n. 358, del 19 marzo 2014*).

Relativamente alla prima motivazione addotta dall'istituto scolastico, il Difensore Civico ha chiarito che l'istanza di accesso è stata presentata dall'avvocato procuratore delegato dal ricorrente nel procedimento presso il tribunale competente che origina dal 2011.

Sul punto, occorre evidenziare che, nel caso l'avvocato sia già munito di un mandato difensivo in relazione ad un precedente procedimento, si ritiene non necessario supportare la richiesta di accesso di un nuovo mandato, sempreché la domanda di acquisizione dei documenti sia strettamente connessa con l'oggetto della impugnativa precedentemente proposto (*cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4839 del 30/9/2013; Consiglio di Stato, Sez. IV, del 14 maggio 2015, n. 2439*).

Riguardo alle considerazioni indicate al secondo punto, a giudizio di quest'Organo di Garanzia non vi è dubbio che il ricorrente vanti un interesse diretto, concreto ed attuale ex art. 22, c.1, lett. b) della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ad accedere alla documentazione richiesta, la cui acquisizione è necessaria per la cura dei propri interessi nel giudizio di cui al procedimento pendente presso il tribunale territorialmente competente per ottenere l'assistenza della madre disabile.

Infatti, il c. 3 dello stesso articolo, prevede che "tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 ", mentre l'art. 24, comma 7, precisa che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (*cfr. ex plurimis: Consiglio di Stato, nn. 1067 e 3309 del 2010; Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2012; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2768, del 5 giugno 2015*).

Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, quest'Ufficio ha ritenuto ammissibile l'accesso ai documenti richiesti.

Parimenti, il Difensore della Regione Lazio ha sottolineato il riconoscimento e l'esistenza dell'interesse diretto, concreto ed attuale nella decisione di accoglimento del ricorso presentato da un cittadino avverso il silenzio-diniego opposto da un comune della Provincia di Latina.

Nello specifico, l'istante, quale proprietario di un terreno oggetto di esproprio situato nel comune, faceva richiesta di copia della documentazione attestante l'avvenuto esproprio per il passaggio di una conduttura fognaria ed il posizionamento di un pozzetto ispezionabile, ritenendo che ciò fosse avvenuto illegittimamente, pregiudicando il proprio diritto di proprietà.

A fronte della richiesta, il cittadino non ricevendo risposta, si rivolgeva al Difensore Civico affinchè, ai sensi della citata legge, provvedesse al riesame del silenzio rifiuto dell'Amministrazione.

Quest'Ufficio, come anticipato, ha accolto l'istanza di riesame ed ha disposto l'ostensione degli atti richiesti, ritenendo, al riguardo, la sussistenza di un "interesse diretto concreto ed attuale"

volto, nella fattispecie, a conoscere se sia stata avviata una procedura di esproprio per pubblica utilità da parte del comune per il posizionamento del pozzetto.

Il Difensore Civico ha sottolineato quanto affermato dal Consiglio di Stato (*cfr. Sez. IV, sent. 27.11.1997, n. 1326*): "L'art. 7 della L. n. 241/90, che sancisce la partecipazione dell'interessato all'azione amministrativa, concretantesi nel rispetto del principio del giusto procedimento e della trasparenza, ha una portata generale che non ammette deroghe se non nei casi espressamente previsti; pertanto, sussiste l'obbligo di comunicare l'inizio del procedimento anche nel caso di occupazione d'urgenza di un'area, al fine di consentire all'interessato una partecipazione che gli permetta di far constatare circostanze ed elementi idonei ad un'esatta valutazione sulla rilevanza del provvedimento restrittivo ed eventualmente, ricorrendone i presupposti, a far recedere l'amministrazione da un'erronea decisione".

Successivamente, l'area tecnica trasmetteva a quest'Ufficio la certificazione richiesta sulla condotta fognaria.

Lo stesso cittadino si è rivolto al Difensore Civico regionale per il riesame del diniego opposto dall'amministrazione comunale all'istanza di accesso alla perizia giurata riguardante la corretta esecuzione di un allaccio in fogna su un terreno confinante.

L'istante, in qualità di proprietario di un fondo confinante, ha avanzato tale richiesta in quanto interessato alla corretta esecuzione dei lavori. L'eventuale inesatta realizzazione delle opere avrebbe, pertanto, inciso negativamente sulla fruibilità dei beni di sua proprietà.

Formato il silenzio-diniego, il cittadino ha presentato ricorso a quest'Ufficio, il quale, dopo un attento esame della documentazione fornita, ha ritenuto di esprimere una valutazione positiva ed ha accolto il ricorso.

In particolare il Difensore Civico, nella propria decisione, ha richiamato il disposto dell'art. 832 c.c. sul diritto di proprietà e dell'art. 1045 c.c., che prevede una puntuale tutela nei confronti dei proprietari dei fondi attraversati da fogne o fossi altrui.

Sempre nei confronti di un comune della provincia di Latina, si è espresso questo Organo di garanzia nel caso di un ricorso avverso il differimento/accesso parziale opposto alla richiesta avanzata da un cittadino che chiedeva, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 267/2000, copie di una deliberazione di giunta comunale e di una determina, nonché di accedere a tutte le richieste di rimborso spese legali degli amministratori, delle relative parcelle e/o fatture di pagamento e del decreto del tribunale di archiviazione del procedimento.

In risposta, con nota scritta, il responsabile del citato comune comunicava al cittadino la disponibilità della deliberazione e della determina per la visione e l'estrazione in copia, ma che per gli altri atti l'Amministrazione comunale aveva inoltrato alla Commissione per l'accesso agli atti

amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un quesito sulla ostensibilità o meno di tale documentazione.

L'amministrazione comunale rendeva, altresì, noto che suddetto procedimento di rimborso risultava ancora in itinere, avendo esclusivamente impegnato la spesa, ma che era intenzione del comune chiedere specifico parere alla Corte dei Conti.

All'inizio del mese di maggio, l'istante adìva il Difensore Civico perché si pronunciasse sulla legittimità del diniego/differimento della propria richiesta.

Quest'Ufficio, nel corso dell'istruttoria, veniva a conoscenza, a seguito di colloqui telefonici intercorsi con il responsabile dell'area interessata, dell'avvenuta acquisizione del citato parere della Corte dei Conti.

Successivamente, quest'Ufficio sollecitava l'amministrazione comunale a voler comunicare, entro sette giorni dal ricevimento, l'accoglimento o il diniego alla richiesta di accesso in oggetto, senza ottenere, però, alcun riscontro.

Nella decisione di accoglimento del ricorso il Difensore Civico ha, inizialmente, sottolineato la legittimazione all'accesso del cittadino residente, dal momento che il principio fondamentale che informa l'applicazione dell'art. 10 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) è quello di "specialità": il legislatore ha, cioè, adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel T.U.E.L., approvato con il D.lgs. n. 267/2000.

Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella L. 241/90 e ss.mm.ii., si applicano solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano compatibili con il T.U.E.L. Mentre l'art. 22, c. 1, lett. b), L. n. 241/90 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", l'art. 10 del T.U.E.L. non stabilisce invece alcuna restrizione e si limita a prevedere l'esistenza di un'area di atti (non precisata) il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale essendo l'effetto pratico della necessaria dichiarazione del sindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della riservatezza.

I diversi contenuti delle due disposizioni citate caratterizzano la specificità del diritto di accesso dei cittadini comunali configurandolo alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione (*cfr. parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 15 marzo 2011*).

Sul differimento, ha proseguito quest'Organo di Garanzia, il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi), specifica nel dettaglio, all'articolo 9, la disciplina dell'istituto del differimento dell'accesso, prevedendo che

l'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata. La possibilità di un differimento dell'accesso perché il procedimento è ancora in corso è in realtà solo incidentalmente prevista dalla disposizione ora riportata, lì dove, tra le possibili giustificazioni del ritardo, menziona quella di salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti.

Appare, però, del tutto evidente che questa previsione normativa, lungi dall'introdurre ed ammettere il preteso principio di inaccessibilità degli atti "che si correlano ad un procedimento in itinere non ancora concluso", ribadisce e riafferma il principio (opposto) stabilito dalla L. n. 241 del 1990, della normale accessibilità di tutti i documenti amministrativi, salve le motivate eccezioni, tra cui (sempre come motivate eccezioni) si prevedono anche i casi di cui al citato articolo 9 del regolamento del 2006, di solo temporanea non accessibilità (differimento dell'accesso), ma sempre che l'amministrazione dimostri motivatamente, con specifico riferimento al singolo caso concreto, la necessità (non altrimenti realizzabile) di salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa (*cfr. ex plurimis: TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 9465, del 6 novembre 2013; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2172 del 2 marzo 2012; TAR Napoli, Sez. V, 31 maggio 2007, n. 5870*).

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, il Difensore Civico ha invitato l'Amministrazione resistente a riesaminare la vicenda.

Il Difensore Civico è, nel corso dell'anno, altresì intervenuto nel caso di una richiesta di accesso all'informazione in materia ambientale, di cui al combinato disposto dell'art. 3 ex D.lgs 19 agosto 2005, n. 195 ss.mm.ii. e dell'art. 4 ex Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 ratificata con L. 16 marzo 2001, n. 108 ss.mm.ii. del 6.02.2014.

Un cittadino, nella fattispecie, ha presentato ricorso al Difensore Civico avverso l'accesso parziale consentito dalla Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive a fronte dell'istanza di acquisizione di tutto il progetto di ricerca finanziato dalla Regione Lazio sull'impatto del piano cave sull'assetto idrogeologico locale.

Prontamente interpellata da questo Ufficio, la suddetta Direzione Regionale ha comunicato al ricorrente la necessità, a causa della copiosa documentazione inerente questo studio, di procedere ad una selezione dei contenuti che ricadono nell'ambito dell'informazione ambientale di cui al citato Decreto.

Di conseguenza, una parte di essi potrebbe non implicare profili di impatto ambientale per cui la richiesta di accesso sarebbe ricondotta alla generale disciplina sull'accesso agli atti contenuta negli artt. 22 e ss. della L. 241/1990.

Successivamente, la Direzione Regionale ha comunicato, in considerazione della complessità, nonché della mole del documento, il differimento del termine per la verifica finale delle parti ricadenti nella definizione di "informazione ambientale", così come delimitata dalla giurisprudenza, ai fini della successiva pubblicazione nella indicata sezione "Amministrazione trasparente".

In seguito, suddetta Direzione Regionale ha comunicato che parte dello studio è stato pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale regionale dedicata all'informazione ambientale, limitatamente alle parti del documento ricadenti nel concetto di informazione ambientale ai sensi del D.lgs. 195/2005.

A seguito della nota con la quale quest'Ufficio ha chiesto la denominazione degli argomenti non accessibili agli atti, la Direzione ha segnalato i capitoli ritenuti non pertinenti all'informazione ambientale.

Il Difensore Civico, esaurita la fase dell'istruttoria, ha ritenuto il ricorso fondato.

Infatti, ha argomentato quest'Ufficio, i capitoli esclusi contenuti nel Terzo Rapporto e nel Rapporto integrativo, riguardano il sistema idrotermale nel suo complesso, riconducibile all'informazione ambientale di cui all'art. 2 c. 1 lett. a) punti 1 e 3 del D.lgs. 195/2005.

Sul punto, il Difensore Civico ha sottolineato che l'art. 3 del D.lgs. 195/2005 estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali», assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione.

Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale ed a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale, eliminando di fatto ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente. Così precisati gli estremi ed il contenuto del diritto di accesso in materia ambientale, risulta agevole concludere che ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità (*cfr. ex plurimis: TAR Calabria, n. 652, del 6 novembre 2012; TAR Calabria, n. 793, del 9 dicembre 2014 T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 28 giugno 2006, n. 5272*).

Per di più, quest'Ufficio ha rammentato come la giurisprudenza abbia evidenziato che la particolarità del bene giuridico "ambiente" emerge, in primo luogo, in materia di accesso alle "informazioni ambientali", per il quale l'art. 3, D.lgs. n. 195/2005 in attuazione alla Direttiva 28/01/2003, n.4, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, estende al massimo grado il diritto all'ostensione dei relativi documenti, sia dal punto di vista della

legittimazione alla richiesta - riconosciuta a qualunque cittadino come tale - sia per quanto attiene al contenuto delle informazioni accessibili (*cfr. TAR Sardegna. Sez. I, n. 599, del 11 luglio 2014*).

Il citato articolo 3 (di attuazione della Direttiva Comunitaria 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), fatti salvi i più ristretti casi di esclusione previsti dall'art. 5 del decreto, prevede una più ampia legittimazione all'accesso, con riferimento alla quale l'art. 2, comma 1, n. 3), D.lgs. n. 195/2005 puntualizza che essa comprende anche ogni atto di natura amministrativa che incide o può incidere sull'ambiente e/o sui fattori dell'energia e del rumore, per cui deve ritenersi che le parole "ogni atto di natura amministrativa" si riferiscano anche agli atti di soggetti privati che vengono acquisiti in un procedimento amministrativo e che, in virtù di tale acquisizione, assumono anch'essi la natura di atti amministrativi, in quanto oggettivamente correlati al procedimento amministrativo e posti a base del provvedimento finale (*cfr. TAR Basilicata, Sez. I, n. 127, 8 marzo 2013*).

Una nota della Direzione per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha dato seguito alla decisione del Difensore Civico, comunicando l'accoglimento del ricorso amministrativo ex D.lgs.195/2005 ed informando sulle modalità di visione dei documenti al ricorrente.

Si riportano di seguito due decisioni che quest'Ufficio ha emesso nei confronti di istituti ospedalieri.

Un assistito ha presentato un ricorso, ai sensi dell'art. 25 c. 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso il diniego di un istituto ospedaliero in merito alla richiesta di visione ed estrazione di copia della documentazione relativa a prestazioni ricevute anni prima all'interno del nosocomio.

L'istante, nello specifico, oltre agli atti sulla propria situazione sanitaria aveva presentato formale istanza di accesso alla documentazione inerente il "coordinamento dei presìdi della rete", ai sensi del D.M. del 18/05/2001 n. 279, necessaria per dimostrare l'assoluta indisponibilità di alternativi presìdi ospedalieri e la conseguente necessità per l'assistito di recarsi in un istituto sanitario lontano dalla propria abitazione e dalla propria sede di lavoro per le periodiche e frequenti terapie.

Il ricorrente, inoltre, aveva richiesto gli specifici protocolli adottati/concordati nel Lazio, al fine di essere informato sul proprio status, sulle possibilità di accesso ai servizi, sugli eventuali benefici previdenziali e sulle modalità di proseguimento delle cure.

Quest'Ufficio, adìto dal ricorrente, ha emesso la decisione a seguito della fase istruttoria del procedimento ed in seguito l'ha opportunamente trasmessa al responsabile dell'Istituto ed al cittadino.

Nella fattispecie, il Difensore Civico, riconoscendo all'assistito un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, ha affermato il diritto

all'accesso alla documentazione sanitaria, dal momento che la tutela della salute, movente della suddetta istanza, è disciplinata nel testo costituzionale come uno dei principi fondamentali del vigente ordinamento.

Quest'Ufficio ha ritenuto parimente ammissibile la richiesta degli specifici protocolli adottati/concordati nel Lazio, dal momento che tali atti devono essere pubblicati per legge e, pertanto, esser resi noti ai cittadini.

Nel secondo caso un dipendente di un'azienda ospedaliera, venuto a conoscenza che un superiore aveva chiesto via e-mail il suo immediato allontanamento dal posto di lavoro, per via di presunte inadempienze deontologiche, ha presentato ai competenti uffici richiesta di accesso alla copia completa della suddetta e-mail.

Formato il silenzio-rigetto, l'istante adìva il Difensore Civico perché si pronunciasse sulla legittimità del diniego. Il ricorso veniva notificato via PEC al controinteressato, ai sensi dell'art. 12 c. 4 lettera b) del D.P.R. 184/2006.

Il Difensore Civico ha ritenuto il ricorso fondato, vantando, il ricorrente, un interesse diretto, concreto ed attuale ex articolo 22, c. 1, lettera b) della L. n. 241/90 e e ss.mm.ii., ad accedere alla documentazione necessaria per la eventuale cura dei propri interessi e/o difesa in giudizio.

Quest'Ufficio ha ricordato alla Direzione dell'azienda ospedaliera che il c. 3 dell'art. 22, della L. n. 241/90 prevede che "tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 ", mentre l'art. 24, comma 7, precisa che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (*cfr. ex plurimis: TAR Lombardia, Sez. I, n. 2336 del 2014; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1067/2010*).

Pertanto, nella fattispecie, la e-mail inviata in ambito lavorativo rientra nella definizione di "documento amministrativo" ex art. 22, c. 1, lettera d) della L. n. 241/90 e e ss.mm.ii., ovvero: "ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (*cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1113*).

Una vicenda simile, anch'essa nata in ambito lavorativo, ha riguardato un dipendente di un'agenzia regionale. Nello specifico, l'istante aveva chiesto la copia di una lettera spedita da una collega di lavoro, la quale replicava ad una sua precedente segnalazione su fatti inopportuni relativi all'operato della stessa.

L'istante, pertanto, aveva chiesto l'accesso alla missiva la fine di verificare se fossero presenti affermazioni ingiuriose nei suoi confronti.

Trascorso il termine stabilito senza aver ottenuto riscontro dall'Agenzia, l'istante presentava a quest'Ufficio ricorso avverso il silenzio rifiuto.

Invitata dal Difensore Civico a trasmettere le proprie controdeduzioni entro 15 giorni, l'Agenzia regionale comunicava che l'istanza del ricorrente non poteva essere accolta sulla base delle seguenti considerazioni:

a) in linea generale, l'interesse alla base della richiesta di accesso deve essere personale, concreto, serio, non emulativo e non riconducibile a mera curiosità, oltrechè ricollegabile alla persona dell'istante da una specifico nesso sia contenutistico che temporale, ex art. 22 lett. b), L. 241/90 e art. 2 comma 1, D.P.R. 184/2006;
b) nello specifico, l'interesse del ricorrente:
   - si ricollega all'ipotesi, non suffragata da alcun riscontro di fatto ed originata da convinzioni personali, che lo stesso contenga un riferimento alla sua persona eventualmente lesivo dell'onore;
   - non ha alcuna natura concreta, proprio perché basato su una mera e generica supposizione, riconducibile a livello di mera curiosità, che attraverso l'accesso si intende verificare;
   - potrebbe divenire attuale e concreto solo in esito agli elementi di conoscenza, che tramite l'accesso sarebbe possibile conseguire.

Quest'Ufficio, esaurita la fase istruttoria, ha emesso la propria decisione ed ha accolto il ricorso.

Infatti, relativamente al punto a) addotto dall'Agenzia, il Difensore Civico ha evidenziato che risulta palese l'interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente destinatario della lettera di cui chiede accesso ed ostensione.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dalla L. n. 241/1990, a norma dell'art. 22, c. 2, costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico, il quale si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell'amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi. In quest'ottica, il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, di cui al citato art. 22, c. 1, lett. b), non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante. (*cfr. ex multis: Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2012, n.116; Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 2010 n. 3309, 10 gennaio 2007 n. 55 e 7 settembre 2004 n. 5873*).

Riguardo alle considerazioni indicate al punto b), quest'Ufficio ha evidenziato come la conclusione che la lettera contenga o meno un riferimento alla sua persona lesivo dell'onore, non può che essere rimessa al giudizio del ricorrente, unico destinatario delle affermazioni contenute nella lettera stessa. Invero, l'accesso deve essere consentito a prescindere dall'utilità che il richiedente ne potrà trarre, costituendo una situazione attiva meritevole di autonoma protezione (*cfr. TAR Lazio Roma, Sez. II, n. 7640 del 26 luglio 2013*), per di più, l'art. 24, comma 7, della legge 241/1990 e ss.mm.mi. dispone che «deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici» (*Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1113, del 26 marzo 2015; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5926 del 9 novembre 2011*).

Infine, si riporta la seguente vicenda, particolarmente significativa per le problematiche sollevate.

Un cittadino presentava istanza di accesso agli atti all' A.S.L. di appartenenza, al fine di ottenere copia dell'autorizzazione rilasciata ad una società per l'esercizio delle proprie specifiche attività in un locale della capitale.

Il direttore dell'ufficio interessato comunicava formalmente al ricorrente il diniego all'accesso.

All'inizio del mese di ottobre del 2015, il cittadino si rivolgeva al Difensore Civico affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego opposto dall'A.S.L. e, in pari data, notificava il ricorso alla Società, in qualità di parte controinteressata.

Al termine delle varie fasi procedurali, il Difensore Civico ha emesso la decisione, considerando il ricorso fondato nelle sue motivazioni e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Preliminarmente, quest'Organo ha ricordato che la L. n. 241 del 1990, nella parte novellata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della L. 18 giugno 2009, n. 69, conferisce al "diritto" di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, valore di "principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza" (art. 22, c. 2, nell'attuale formulazione).

Come più volte ribadito in ambito giurisprudenziale, il diritto di accesso vale, dunque, sì a tutelare interessi individuali di ampiezza tale da riscontrare solo il limite della giuridicità ma – nel contempo – è collegato ad una riforma di fondo dell'Amministrazione, ispirata a principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, la quale costituisce "principio generale" inserito a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini, rispetto all'organizzazione ed alla attività soggettivamente amministrativa, quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi ed illegalità (*cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, n. 4909 del 2015*).

Ed invero il "diritto" di accesso è sempre riconosciuto a chi abbia un interesse soggettivo, fondato a sua volta sull'interesse sostanziale collegato ad una specifica e concreta situazione soggettiva giuridicamente rilevante, essendo un "diritto" strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti, al fine di stabilire se l'esercizio dell'attività amministrativa possa ritenersi svolto secondo i canoni di trasparenza (*cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, n. 10924, del 18 dicembre 2013*).

In particolare, quest'Ufficio ha riscontrato l'interesse del ricorrente ad avere accesso agli atti indicati nell'istanza inoltrata all' Azienda Sanitaria Locale, in ragione dell'abituale frequentazione dell'immobile (*cfr. Parere della Commissione Plenum del 12 gennaio 2010*) come iscritto all'associazione stessa, la quale svolge la propria attività nell'immobile citato.

Peraltro, l'osservazione della società controinteressata in merito alla mancanza di legittimità del ricorrente, poiché, lo stesso: "non ricopre alcuna carica rappresentativa, né onorifica che gli permetta di rappresentare, in qualunque sede, l'Associazione", è irrilevante, avendo il cittadino presentato domanda di accesso agli atti per proprio conto, senza coinvolgere l'associazione citata.

In ordine all'impossibilità di accedere agli atti inviati alla Procura della Repubblica, sollevata dall'A.S.L., il Difensore Civico regionale ha sottolineato come la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è espressa più volte in termini generali (*cfr. Decisioni del 15 gennaio 2008 e del 25 novembre 2008*) ed ha affermato che, nel caso in cui gli atti oggetto della domanda di accesso siano stati trasmessi al giudice penale e acquisiti da quest'ultimo con provvedimento di sequestro, è legittimo il diniego di accesso, trattandosi di circostanza idonea ad ingenerare in capo all'amministrazione uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati di averli in visione.

Se, invece, non è stato adottato alcun provvedimento di sequestro, non trova applicazione l'articolo 329 del c.p.p., e l'accesso agli atti può essere consentito (*cfr. Parere della Commissione del 9 maggio 2008*).

Quindi, ha chiarito il Difensore Civico, la trasmissione degli atti oggetto della domanda di accesso alla Procura della Repubblica non costituisce di per sé circostanza idonea ad ingenerare in capo all'Azienda Sanitaria un obbligo di segretezza e, in conseguenza, ad escludere o limitare il diritto di accesso dell'interessato, salvo che l'Autorità giudiziaria non abbia disposto diversamente (*cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, del 18 marzo 2004, n. 1417; TAR Puglia Bari, Sez. I, del 18 febbraio 2011, n. 287*).

In seguito, una nota dell'A.S.L. comunicava all'istante e a quest'Ufficio l'accoglimento della richiesta di accesso alla documentazione mediante visione e/o estrazione di copia, a seguito della pronuncia del Difensore Civico della Regione Lazio.

TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. L. 241/90

Anche la materia Trasparenza ed Efficienza ha registrato una sensibile crescita nel numero dei casi affrontati dal Difensore Civico che, nel corso del 2015, ha trattato ben 85 esposti, di cui oltre il 76% sono stati definiti al 31 dicembre.

Si riassumono brevemente alcuni esempi di interventi posti in essere da quest'Ufficio, considerati di particolare rilievo giuridico ed amministrativo.

Nel corso dell'anno, due diversi istanti hanno adìto quest'Ufficio per il medesimo problema, concernente la mancata pubblicazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale dei boschi di proprietà di un comune viterbese.

Un Ente morale ha inviato al Sindaco del Comune interessato la richiesta di pubblicazione integrale on-line del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, facendo presente che i boschi comunali (Faggeta depressa) oggetto del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, costituiscono un valore ambientale non comune, tanto da essere tutelati con S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria IT6010023 Monte Fogliano e Monte Venere).

Il Difensore Civico, investito della questione dall'istante, ha interessato a sua volta lo stesso Sindaco, l'Area Sistemi Naturale della Direzione Regionale Ambiente e l'Ente Riserva Naturale del territorio, rammentando che fanno parte di Rete Natura 2000, in attesa della definitiva designazione delle Zone Speciali di Conservazione, i proposti Siti di Interesse Comunitario, pSIC, le aree classificate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS). In tali siti della Rete Natura 2000 devono essere applicate dagli Stati membri specifiche misure di conservazione, necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali ed alla tutela delle specie per cui il sito è stato designato, in forza della Direttiva 92/43/CEE, nota come direttiva habitat, (*cfr. Corte di Giustizia, Sez. IV, del 15 marzo 2012, causa C-340/10*), nonché dell'articolo 37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea in base al quale: "un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile".

Il Difensore Civico ha rammentato a suddetti Organi che la richiesta dell'associazione istante è in piena aderenza con l'articolo 8 (Diffusione dell'informazione ambientale) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", il quale impone alle Amministrazioni di rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta, attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Detta disciplina speciale per acquisire le informazioni ambientali risulta preordinata, ha ancora sottolineato quest'Ufficio, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale ed a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale, eliminando di fatto ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente. (*cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 28 giugno 2006, n. 5272; TAR Calabria, 9 dicembre 2014, n. 793*).

Quasi contemporaneamente, all'inizio dell'anno, un'associazione iscritta nell'elenco delle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 legge n. 349/86 e s.m.i., ha chiesto nei tempi stabiliti dall'avviso pubblico del medesimo comune viterbese di dicembre 2014, di poter visionare ed estrarre copia del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.A.G.F.), senza però poter accedere alla totalità della documentazione.

In particolare, l'associazione si è rivolta al Difensore Civico lamentando la mancata visione ed estrazione dell'elaborato relativo all'intervento di taglio sperimentale e sua variante della faggeta di proprietà del comune.

Quest'Ufficio, nel trasmettere l'esposto, ha precisato che il diritto d'accesso all'informazione ambientale, sancito dalla "Convenzione di Århus" di cui alla Decisione 2005/370/CE del 17 febbraio 2005, recepita nel nostro ordinamento con legge n. 108 del 16 marzo 2001, concernente: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni", garantisce la partecipazione del pubblico alle decisioni che interessano la collettività in materia ambientale, con la possibilità di presentare osservazioni di cui le autorità pubbliche devono tener conto, per cercare soluzioni condivise tramite la concertazione con il territorio.

La Convenzione di Århus è stata sottoscritta dalla Comunità e poi approvata con la decisione 2005/370; ne consegue, secondo una costante giurisprudenza, che le sue disposizioni formano ormai parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione e sono vincolanti per gli Stati membri (*cfr. Corte di Giustizia CE, causa C-344/04, del 10 gennaio 2006; causa C-459/03, del 30 maggio 2006*).

Per di più, ha sottolineato il Difensore Civico, dal suddetto avviso pubblico con il quale il comune rendeva noto il deposito degli atti riguardanti l'approvazione del P.A.G.F., si evince che sono stati concessi quindici giorni per presentare osservazioni a cavallo delle festività natalizie e di fine anno, comprimendo sensibilmente il tempo per la visione e la elaborazione delle osservazioni.

Tale procedura non sembra rispondere pienamente alla ratio della Delibera G.R. del Lazio, 14 febbraio 2005, n. 126, che alla lett. a) dell'articolo 5, dell'allegato 2, dispone la pubblicazione degli atti presso l'albo pretorio dell'ente e/o del comune, per un periodo non inferiore a quindici

giorni e la possibilità per tutti i cittadini di presentare osservazioni, dalla data d'inizio pubblicazione fino almeno al trentesimo giorno.

Infine, quest'Organo di Garanzia ha voluto rammentare che, ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 33 del 2013, l'obbligo di trasparenza dell'Amministrazione nell'ambito degli atti di governo del territorio, è esteso anche agli schemi di provvedimento e agli allegati tecnici (*cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, n. 175, del 24 aprile 2014*), ed ha concluso dichiarando più che condivisibile la richiesta dell'associazione di provvedere ad una proroga o alla ripubblicazione del P.A.G.F. completo di tutti gli elaborati e/o allegati, con relativa posticipazione dei termini per la presentazione di eventuali osservazioni.

In riscontro, due note a firma del Dirigente dell'Area Regionale Sistemi Naturali, all'inizio di marzo, hanno fornito alcuni chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione, rispettivamente del comune e della Direzione Regionale Ambiente. Inoltre, la stessa Area ha trasmesso all'Area Affari Giuridici e Legali una richiesta di parere sull'essenza dei propri obblighi di pubblicazione alla luce delle disposizioni normative vigenti.

Di ben altro tenore il caso seguente.

Un cittadino ha presentato a quest'Ufficio una richiesta di intervento per segnalare che, dopo aver presentato al proprio comune un'istanza di accesso agli atti inerenti l'autorizzazione dell'antenna a radiofrequenze installata presso il muro di confine adiacente l'abitazione dove risiede con i propri familiari, è trascorso oltre un mese senza ottenere alcun riscontro.

Nello specifico, l'istante, preoccupato per la propria salute e quella dei congiunti, ha chiesto suddette informazioni per verificare che le emissioni dell'impianto siano entro le soglie previste dalla normativa in vigore.

L'Ufficio del Difensore Civico ha inviato una nota al Sindaco del Comune interessato per sollecitare una risposta, ma dopo pochi giorni il Gabinetto del Sindaco, con una PEC, invitava quest'Ufficio ad inoltrare l'istanza all'ufficio competente.

Immediatamente, il Difensore Civico della Regione Lazio ha replicato specificando che, nella fattispecie, l'istante aveva presentato a suddetto Sindaco, l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale e rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, e ad altri destinatari (Assessore all'Ambiente ed il Comandante dei VV.UU.) un'istanza di accesso agli atti assunta al protocollo del Comune a cui, in ossequio alla legge 241/90, avrebbe dovuto far seguito un provvedimento espresso. Recita infatti l'art. 2: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento

espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo".

Sul punto, inoltre, quest'Ufficio ha voluto rammentare come il T.A.R. Piemonte, sez. I, Torino, con sentenza n. 1136 del 25/10/2013, affermi che: "Costituisce principio generale del vigente procedimento amministrativo che l'amministrazione, ove non si ritenga competente ad evadere la pratica oggetto d'istanza di un cittadino, è tenuta ad inviarla all'ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, laddove previsto, anche a fornire all'amministrazione competente il proprio contributo istruttorio (*cfr. TAR Marche, sez. I, 4 aprile 2013, n. 269; Cass. Civ. sez. trib. 27 febbraio 2009, n. 4773*)".

Il Sindaco ha, infine, informato il Difensore regionale di aver trasmesso la richiesta all'ufficio competente il quale, dopo pochi giorni, ha fornito i chiarimenti tecnici richiesti.

Nel corso dell'anno il Difensore Civico ha ricevuto, tra le altre, diverse richieste di intervento da parte di Consiglieri comunali. Si riportano, a titolo esemplificativo, i due seguenti casi.

Un gruppo di Consiglieri di minoranza di un Comune reatino ha presentato un esposto a quest'Ufficio per denunciare che l'orario di ricevimento degli uffici comunali per la visione e l'estrazione di copia dei documenti da parte dei consiglieri è prevista unicamente nella giornata di martedì dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e dalle ore 12,00 alle ore 13,30, compromettendo e limitando fortemente il diritto ad esercitare con pienezza il proprio mandato consiliare.

Il Difensore Civico, esaminata la richiesta, ha prontamente interpellato il Sindaco ed il Segretario generale del Comune, oltre alla Prefettura, chiedendo di fare chiarezza sulla questione e rammentando che il relativo regolamento del diritto di accesso ai cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi, approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 25 giugno 1994, all'articolo 36 dispone che i Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.

Inoltre, ha comunque precisato che le richieste dei Consiglieri non possono essere né assolutamente generiche, né tali, in quanto non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, da aggravare eccessivamente la corretta funzionalità degli uffici amministrativi (*in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 11/02/2014, n. 648; TAR Lombardia Mi, Sez. III, n. 2363 del 23/09/2014*).

Infatti, il diritto del Consigliere comunale ad ottenere dall'Ente tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio (*sul punto specifico cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11/02/2014, n. 648; Consiglio di Stato 4/05/2004, n. 2716*).

La "*ratio*" dell'art. 43 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) che prevede il diritto dei Consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, è da rinvenire nel principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale, sicché tale diritto è direttamente funzionale non tanto all'interesse del Consigliere comunale (o provinciale), ma alla cura dell'interesse pubblico connesso al mandato conferito, controllando il comportamento degli organi decisionali del Comune (*cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 2/02/2013 n. 846*).

Il Difensore Civico ha, altresì, ricordato che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (*cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963; Consiglio di Stato 9 ottobre 2007, n. 5264*), i Consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale, e non può costituire ostacolo all'accesso degli atti l'esiguità della struttura burocratica del Comune, fermo restando in questo caso la necessità di contemperare adeguatamente il diritto di accesso con il regolare funzionamento degli uffici comunali (*cfr. Consiglio di Stato Sez. V, n. 4525 del 5/09/2015*).

Quest'Ufficio ha, ancora, sottolineato che il limite di natura organizzativa non può essere eccepito dall'Amministrazione a ragione del diniego dell'accesso, proprio perché la "difficoltà organizzativa" rientra tra quelli adempimenti a carico di ogni Amministrazione pubblica e quindi ogni singola struttura dovrà dotarsi di tutti i mezzi necessari all'assolvimento dei loro compiti (*cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 2716/2004; TAR Calabria Sez. II, n. 77 del 16/01/2014*).

Una nota di risposta del Segretario comunale ha fornito chiarimenti sul funzionamento e sull'organizzazione comunale posta in essere specificando, tra l'altro, che suddetto orario è stato così fissato dai responsabili per il ricevimento dei Consiglieri comunali, affinchè possano prendere visione ed ottenere eventuali chiarimenti, ferma restando, comunque, la possibilità di formale presentazione dell'istanza di accesso, nonché di ritiro delle copie, durante la quotidiana apertura dell'ufficio protocollo.

Nella seconda vicenda che si intende riportare, alcuni Consiglieri di un Comune dell'Area Metropolitana di Roma hanno segnalato a quest'Ufficio la mancata risposta da parte del Sindaco e degli Assessori competenti ad una serie d'interrogazioni, di istanze d'accesso agli atti e di richieste di convocazione di commissioni consiliari, presentate ai sensi ex articolo 43 comma I e II e articolo 38 comma VI del D.lgs. 267/2000.

Il Difensore Civico ha inoltrato la richiesta al Sindaco ed al Presidente del consiglio comunale nonchè al Prefetto, ricordando che lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21 ottobre 2005, all'articolo 19 specifica che i Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni, interpellanze e ciascuno di essi ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili, nonché copie di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.

L'articolo 25 prevede, inoltre, che il Consigliere possa esercitare il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, e possa formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni; lo stesso Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale all'articolo 22 comma 3, dispone che il Sindaco, o gli Assessori da esso delegati, rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Quest'Organo di garanzia ha, altresì, sottolineato come la giurisprudenza abbia chiarito la funzione dei Consiglieri comunali ed in special modo di quelli di minoranza, che è proprio quella di controllo politico e di stimolo all'attività della maggioranza e dell'Ente (*cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4525, del 5 settembre 2014*).

Infatti, l'art. 43 del D.Lgs. 267/2000, nella sua chiarezza espositiva, è ispirato alla ratio di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l'accesso ai documenti e alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato (*munus publicum*) anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell'ambito del consiglio stesso, le iniziative mediante interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e deliberazioni, che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale, come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. I documenti e le informazioni richiesti possono essere frutto di un'attività istruttoria degli uffici al fine di relazionare su una determinata "materia o affare", con la conseguenza che tale diritto può anche consistere nella pretesa che gli uffici dell'Amministrazione, interpellati al riguardo, eseguano elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso (*cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471; TAR Calabria, Sez. II, n. 77, del 16 gennaio 2014*).

Inoltre, il Difensore Civico ha ribadito che, di fatto, ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del Consiglio comunale di sindacare la gestione dell'Ente, onde assicurarne, con la trasparenza e la piena democraticità, anche il buon andamento (*Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, del 2 settembre 2005 n. 4471*).

Non avendo ricevuto risposte nei termini previsti dalla legge, il Difensore Civico ha sollecitato più volte l'Amministrazione comunale locale chiedendo un riscontro con la massima urgenza. Anche la Prefettura, su istanza di quest'Ufficio, ha invitato gli organi comunali a corrispondere alle richieste del Difensore Civico regionale.

Il Comune ha, pertanto, inviato una nota di risposta fornendo un elenco di tutte le iniziative poste in essere a fronte delle richieste avanzate e contestate dai consiglieri istanti.

Sempre nel caso di un esposto presentato da un Consigliere di minoranza, quest'Ufficio è intervenuto per sottolineare ulteriori aspetti legati al diritto di accesso dei Consiglieri comunali.

Nel caso specifico l'istante si è rivolto al Difensore Civico lamentando il mancato rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, delle copie dei regolamenti di funzionamento del Consiglio comunale e di contabilità ed ulteriori documenti amministrativi, che l'interessato non ha avuto modo neanche di visionare.

Quest'Ufficio ha prontamente scritto al Sindaco del Comune interessato, ricordando, preliminarmente che il riconoscimento generale al diritto di accesso ai documenti amministrativi di un Ente locale è sancito dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L., che, all'art. 10 recita: "Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

In più, nell'ipotesi in esame, il Difensore Civico ha rammentato che l'istanza non deve essere precisamente motivata, come affermato in proposito dalla giurisprudenza amministrativa (*cfr. Consiglio di Stato Sez. V, 9.12.2004, n.7900; 2.9.2005 n. 4471*), proprio perché la specificità e particolarità del diritto di accesso del Consigliere agli atti del Comune, gli consente di non essere gravato dall'onere di motivare le proprie richieste d'informazione. E ancora, la sentenza 12 febbraio 2013 n. 846 Consiglio di Stato, Sez. IV, ribadendo il concetto che il diritto di accesso dei Consiglieri comunali non è soggetto ad alcun onere motivazionale in quanto diversamente sarebbe introdotto una sorta di controllo dell'Ente attraverso i propri uffici sull'esercizio del mandato del Consigliere - afferma anche che - gli unici limiti all'esercizio di tale diritto si rinvengono nel fatto che l'esercizio del diritto stesso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazione al diritto di accesso dei consiglieri.

Due note del Sindaco hanno dato riscontro alla richiesta di notizie del Difensore Civico.

GOVERNO DEL TERRITORIO

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Degli esposti trattati nel corso dell'anno 2015 dal Difensore Civico regionale in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, si riporta di seguito la singolare vicenda di un cittadino che ha investito quest'Ufficio dell'ingiustizia che sta subendo a causa di un'arbitraria cancellazione, per un determinato arco temporale, del proprio nome dall'Anagrafe di Roma ad opera, a suo dire, dei vigili del municipio di residenza.

In virtù di suddetta cancellazione, l'istante lamenta di aver ricevuto da parte dell'amministrazione comunale la disdetta del contratto di acquisto dell'alloggio popolare dove risiede, regolarmente stipulato con versamento del relativo acconto, e l'invito ad abbandonare l'abitazione. L'istante, che dichiara di non aver mai lasciato Roma e di non esser mai emigrato, ora versa in gravi condizioni di salute ed è costretto a vivere segregato nella propria casa, con il timore di perdere l'alloggio legittimamente assegnato nel 2004.

Il Difensore Civico ha interpellato il Sindaco, l'Assessore alla Legalità, il Direttore del Dipartimento Politiche Abitative, l'Assessore alle Politiche sociali, Salute, Casa, l'U.O. Anagrafe, Stato Civile e Leva di Roma Capitale, nonché il Direttore ed il Comandante di Polizia del Municipio interessato chiedendo, a ciascuno per la propria competenza, di intervenire urgentemente e di fornire i chiarimenti per ripristinare i diritti dell'istante.

Note di risposta del Servizio Demografico del Municipio, del Dipartimento Politiche Abitative e dell'U.O. Anagrafe, Stato Civile e Leva hanno confermato la cancellazione per irreperibilità dell'istante. Di rimando, quest'Ufficio ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 17/1980, copia degli atti relativi alle suddette pratiche di cancellazione di residenza complete di tutti i verbali di sopralluogo effettuati, dal momento che il Registro Anagrafe recita: la cancellazione per irreperibilità deve avvenire solo se, in seguito a "ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile" (art. 11, comma 1, lett. C), D.P.R. 30/05/1989 n. 223).

Sul punto, ha ricordato il Difensore Civico regionale, anche l'Istat con Circolare del 5 aprile 1190 n. 21 ha soggiunto che: "Le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale".

Al riguardo, sono state trasmesse agli Enti interessati alcune prove documentali prodotte dall'istante che ne accertano la residenza, anche nei periodi in cui è stata effettuata la cancellazione contestata, quali:

- copia del certificato di residenza rilasciato dai Servizi Anagrafici e Stato Civile di Roma;

- copia della tessera elettorale con i timbri di avvenuta votazione nel periodo di cancellazione ;
- nota del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture di Roma Capitale indirizzata all'istante nel periodo di cancellazione contestato;
- nota dell'ACEA di esistenza in essere del contratto di utenza elettrica dell'istante;
- dichiarazioni spontanee degli inquilini del palazzo.

Una nota dell'Assessore alla Legalità ha informato quest'Ufficio dell'invio alla Procura di Roma dell'intera documentazione inerente l'esposto.

Il Difensore Civico ha, infine, trasmesso un sollecito al Commissario Straordinario di Roma Capitale, da cui si attendono ancora notizie in merito.

TUTELA AMBIENTE

La tutela ambientale ha registrato 22 interventi nell'anno 2015. Si riporta il seguente caso che, data la sua complessità, ancora non ha trovato una definizione alla fine dell'anno.

Una cittadina, proprietaria di uno stabile in un comune reatino, aveva presentato a giugno 2014 un esposto per denunciare il deposito ed abbandono incontrollato di rifiuti presso un terreno confinante con la sua proprietà e gravato da vincolo igienico-sanitario imposto dall'ACEA, a tutela dell'acquedotto del Peschiera.

Il Corpo Forestale della Stato, accertato l'abbandono di rifiuti, con verbale disponeva a carico del Comune interessato gli adempimenti previsti dall'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., evidenziando che la presenza di tali materiali sul territorio avrebbe provocato un notevole degrado ambientale con conseguente inquinamento del suolo, delle acque superficiali e di falda, con riflessi negativi anche sull'igiene e la sanità pubblica.

Il Comune emetteva un'ordinanza con la quale intimava in solido ai proprietari dell'area di sedime di procedere, a propria cura e spese nel termine di sessanta giorni dalla notifica, alla rimozione dei rifiuti e dei materiali abbandonati ed al relativo smaltimento e/o recupero degli stessi nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché al ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui i lavori ordinati non fossero stati eseguiti entro il termine stabilito, il comune avrebbe proceduto d'ufficio e le spese sostenute sarebbero state addebitate agli interessati.

Il Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Sabina a febbraio 2015 comunicava al Sindaco l'inottemperanza nei tempi stabiliti in suddetta ordinanza e l'istante, con lettera/diffida a marzo 2015, chiedeva al sindaco di procedere d'ufficio alla rimozione dei rifiuti, salvo rivalersi delle spese nei confronti dei soggetti proprietari inadempienti.

Successivamente, in mancanza di alcun intervento, la cittadina si è rivolta all'Ufficio del Difensore Civico per segnalare che i rifiuti non sono stati rimossi e che la situazione si è ulteriormente aggravata per il frequente sprigionamento di colonne di fumo denso nero ed esalazioni insopportabili, prodotte da combustione di materiale non meglio identificato.

Il Difensore Civico ha, pertanto, chiesto sollecite notizie al Sindaco, al Comandante della Stazione del Corpo Forestale ed al Comando di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Bassa Sabina, nonché ha scritto per conoscenza alla Prefettura di Rieti ed alla sezione di Rieti dell'Arpa Lazio.

Quest'Ufficio ha sottolineato l'urgenza dell'esecuzione d'ufficio dell'ordinanza in questione, ed ha rammentato che la distinzione operata dall'art. 107 del T.U.E.L. fra i poteri d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del Sindaco, allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente (*cfr. Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sent. n. 41695 del 7 ottobre 2014*).

Il Sindaco del Comune ha risposto al Difensore Civico comunicando che l'ipotizzata inerzia o condotta omissiva risulta essere priva di fondamento, dal momento che ci sono stati accertamenti disposti a verificare non semplicemente l'inadempienza, ma il reale mutato assetto dei luoghi dopo la parziale ottemperanza.

In riscontro, la cittadina ha trasmesso un'ulteriore replica sottolineando, tra l'altro, il tardivo accertamento sullo stato dei luoghi richiesto dal Comune al Corpo Forestale dello Stato ed all'Arpa Lazio, nonchè la permanenza sul fondo interessato di materiali vari a diretto contatto del terreno.

Tali controdeduzioni sono state prontamente girate dal Difensore Civico al Sindaco, per le opportune valutazioni.

Quest'Ufficio ha, altresì, ritenuto opportuno domandare un chiarimento all'Arpa Lazio, da cui, al 31 dicembre si è ancora in attesa di risposta.

URBANISTICA

Gli esposti trattati dal Difensore Civico in materia di urbanistica sono stati 47 nel corso dell'anno e costituiscono, su un totale di 104, la casistica più importante della categoria Governo del Territorio.

E' pervenuto a quest'Ufficio l'esposto di un cittadino residente nella provincia di Roma, il quale lamenta la sospensione della pratica relativa alla S.C.I.A., presentata alla fine dell'anno 2014 con regolare progetto di frazionamento di un'unità immobiliare con conseguente realizzazione di 2

distinte unità, senza aumento di volumetria e senza opere strutturali, bensì con l'apertura di una nuova porta d'accesso sul pianerottolo, a causa dell'assenza del nulla-osta da parte del condominio.

Il Difensore Civico adìto dal cittadino, ha trasmesso l'esposto al Comune segnalando, in proposito, che il TAR Calabria, sez. II, nella sentenza del 23/02/2015 n. 307 ha stabilito che l'apertura di un nuovo ingresso a favore dell'immobile di un condomino è legittima, ai sensi dell'art. 1102 c.c., in quanto, pur realizzando un utilizzo più intenso del bene comune da parte di quel condomino, non esclude il diritto degli altri di farne parimenti uso e non altera la destinazione del bene stesso (*cfr. Cass. Civ., sez. VI-2, Ord. 14 novembre 2014, n. 24295*); non è dunque corretto affermare che l'apertura dell'accesso è subordinata al consenso degli altri condomini e che l'Amministrazione comunale, cui sia stato richiesto il permesso, debba verificare tale consenso.

Inoltre, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, l'Amministrazione comunale è certamente chiamata allo svolgimento di un'attività istruttoria per accertare la sussistenza del titolo legittimante, senza alcuna ulteriore e minuziosa indagine che si estenda fino alla ricerca di eventuali fattori limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità dell'immobile, allegato da chi presenta istanza edilizia, il che spiega perché il permesso di costruire ed in genere i titoli edilizi sono sempre rilasciati con la formula "fatti salvi i diritti dei terzi" (in tal senso punto, Consiglio di Stato, sez. VI, 4.9.2012, n. 4676; Cassazione civile, sez. III, 14.3.2013, n. 6551, per la quale la Pubblica Amministrazione deve svolgere un'attività istruttoria rivolta non a risolvere un conflitto fra parti private sull'assetto dominicale dell'area, bensì ad accertare il requisito della legittimazione soggettiva del richiedente, oltre a Cassazione civile, sez. II, 18.9.2013, n. 21394, per la quale la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico fra PA e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati), (*cfr. TAR Lombardia, sez. II, sentenza 2766/2014).*

Dopo pochi giorni il comune interessato ha inviato una nota al Difensore Civico per comunicare l'avvenuta revoca della sospensione lamentata dall'istante, il quale ha ringraziato l'Ufficio per la tempestività e l'ottima riuscita dell'intervento posto in essere.

VIABILITA'

Gli esposti trattati nel corso del 2015 dal Difensore Civico regionale in materia di viabilità rappresentano circa il 16% della categoria Governo del Territorio e, rispetto l'anno precedente, sono rimasti numericamente pressoché invariati.

Tra questi, a titolo esemplificativo, si riassume brevemente il seguente intervento.

Un cittadino ha inviato un esposto per sollecitare la conclusione di una vicenda iniziata almeno due anni prima con un Comune del Lazio.

Nella fattispecie, la proprietaria di un terreno, di cui l'istante è divenuto nel frattempo erede, occupato in parte per scopi di pubblico interesse, aveva formalmente richiesto al citato comune il pagamento del giusto indennizzo, a fronte dell'esproprio subìto, nonché il ripristino dell'accesso al fondo residuo, divenuto parzialmente inagibile a causa dell'ampliamento della strada e del notevole dislivello venutosi a creare.

Nel corso dei due anni, in assenza di alcun riscontro, questa richiesta è stata più volte sollecitata dalla proprietaria, anche tramite l'assistenza di un legale. Con il perdurare della situazione, l'istante ha adìto il Difensore Civico regionale per ottenere il giusto indennizzo e per ripristinare l'accesso al terreno.

Esaminata l'istanza, quest'Ufficio ha ritenuto opportuno interpellare l'amministrazione comunale di riferimento e la Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti.

La Direzione competente ha fornito al Difensore Civico i chiarimenti richiesti, comunicando che, in base a verifiche effettuate, il comune non ha trasmesso all'Amministrazione regionale gli atti e le informazioni relative alla suddetta procedura espropriativa. In più, essendo il comune stesso l'ente di riferimento che utilizza e gestisce le opere realizzate, ha l'obbligo di pronunciarsi sull'istanza presentata al fine di ottenere la regolarizzazione della situazione venutasi a creare (*cfr. Corte Costituzionale, sent. 71 del 2015*).

Data l'inerzia del suddetto comune, il Difensore Civico ha trasmesso un ulteriore sollecito.

Il Servizio LL.PP, Manutenzioni e Patrimonio ha con una nota di risposta informato quest'Ufficio di aver effettuato un sopralluogo nell'area interessata ed ha comunicato la volontà dell'Amministrazione comunale di risolvere la problematica segnalata dall'istante.

ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI

Nel corso dell'anno 2015 il Difensore Civico regionale ha trattato 21 casi in materia di assistenza e servizi sociali.

Di grande rilievo la tematica trattata nel caso di seguito riportato.

Una Onlus ha trasmesso al Difensore Civico una nota per sollevare la problematica sull'applicabilità delle disposizioni normative relative ai livelli essenziali di assistenza alle persone non autosufficienti colpite da forme di disabilità totale o limitata, mettendo in risalto che l'ordinamento giuridico italiano ha previsto, ormai da molto tempo, il pieno e immediato diritto delle persone non autosufficienti all'accesso incondizionato ai LEA.

In riscontro quest'Ufficio è immediatamente intervenuto nei confronti delle amministrazioni regionali e locali competenti per sostenere e condividere l'affermazione della Onlus, la quale fonda le sue radici nel concetto di assistenza sanitaria inteso come "complesso degli interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana" (*cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 382/1999*).

Il Difensore Civico ha ricordato come la Consulta abbia ripetutamente asserito che, nell'ambito della tutela costituzionale accordata al "diritto alla salute" dall'art. 32 della Costituzione, il diritto a trattamenti sanitari "è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento, (*cfr. Corte Costituzionale, sentenze: n. 455/1990, n. 218/1994, n. 247/1992, n. 40/1991, n. 212/1983, e 175/1982*).

Ciò comporta, come la suprema Corte ha precisato nelle decisioni menzionate, che, al pari di ogni altro diritto costituzionale a prestazioni positive, il diritto a trattamenti sanitari, essendo basato su norme programmatiche che impongono al legislatore un obbligo costituzionale all'attuazione della tutela della salute, diviene per il cittadino "pieno e incondizionato" nei limiti in cui lo stesso legislatore, attraverso una non irragionevole opera di bilanciamento fra i valori costituzionali e di commisurazione degli obiettivi conseguentemente determinati alle risorse esistenti, predisponga adeguate possibilità di fruizione delle prestazioni sanitarie. Dunque, esiste un limite invalicabile, rappresentato dal concetto di "dignità umana", quale "nucleo irriducibile del diritto alla salute", di cui il legislatore nell'operare il citato bilanciamento non può non tener conto, tale limite è stato confermato dal giudice delle leggi a più riprese, (*cfr. Corte Costituzionale, sentenze: n. 309/1999, n. 509/2000, n. 252/2001, n. 432/2005, n. 354/2008, n. 299 e 269/2010, n. 61/2011*).

In proposito, la Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui "Diritti delle persone con disabilità", ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18, si basa sulla valorizzazione della dignità

intrinseca, dell'autonomia individuale e dell'indipendenza della persona disabile, specie laddove (art. 3) impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona che, nel settore specifico, rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato e pure se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici (*cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4085, del 17 luglio 2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5185, del 16 settembre 2011*).

Nel ribadire il pieno diritto alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semi-residenziali e residenziali, per tutti i soggetti con grave disabilità intellettiva non autosufficienti, il Difensore Civico ha altresì sottolineato che le disposizioni della "Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea" all'articolo 34 riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia; all'articolo 35, inoltre, sancisce che ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche, e in maniera univoca, stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Va rimarcato che tali prescrizioni sono vincolanti per gli Stati membri, l'eventuale inerzia delle amministrazioni regionali per omessa osservanza della disciplina comunitaria, configura un inadempimento ex art. 226 del Trattato, imputabile allo Stato membro, (*cfr Corte di Giustizia, Sentenza 16 settembre 2004, C-248/02, Commissione c. Repubblica Italiana; Sentenza 9 dicembre 2004, C-79/03, Commissione c. Regno di Spagna, in Racc. I, 11619*).

E' sicuramente questo poc'anzi delineato, il contesto normativo internazionale e comunitario, rafforzato dalle statuizioni della Corte Costituzionale citate.

Per completare il quadro giurisprudenziale a supporto dell'obbligatorietà degli interventi per la tutela e la promozione della salute umana, compresi nei livelli essenziali di assistenza, giova rilevare quanto affermato nella recentissima sentenza del Consiglio di Stato del 26 gennaio 2015 n. 339: La qualifica di anziano non autosufficiente, che si evince nella tabella di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001, non esclude che a detta condizione possa associarsi quella più grave di disabile, con effetto sull'emersione di un maggior impegno dei presidi sanitari apprestati. L'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, inoltre, nell'elencare i soggetti che possono essere destinatari di prestazioni socio/sanitarie ad elevata integrazione sanitaria individua in via autonoma la categoria degli anziani, accanto ai soggetti in condizione di handicap e per le categorie interessate, compresa quella degli anziani, consente l'erogazione delle prestazioni in questione anche in strutture residenziali con specifico riferimento al bisogno sanitario inerente alla limitazione dell'attività del soggetto, sia nella fasi (di cura) estensive, sia in quelle di lungo-assistenza.

Ricorre, in conclusione, nella fattispecie sottoposta all'esame del collegio la prevalenza delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle assistenziali che con essa concorrono, rese in favore di malato in condizione disabile, caratterizzata da gravità e cronicità, e ciò determina, in linea con il concorde orientamento della giurisprudenza di questo consesso, esclusivo impegno economico del servizio sanitario regionale negli oneri di spesa (*cfr. Cons. St., sez. V, n. 2456 del 13 maggio 2014; sez. III, n. 957 del 18 febbraio 2013; n. 790 del 16 febbraio 2012; n. 3997 del 9 luglio 2012*).

Particolare interesse ha generato, altresì, la richiesta avanzata da una Fondazione Onlus di modifica dell'art. 10 del Regolamento di un comune del Lazio per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, agli interventi ed ai servizi sociali erogati (D.C. n. 14 del 10/12/2013). Nello specifico, tale art. 10 risulta, a detta dell'istante, non corrispondente alla ratio della normativa vigente in materia.

Interpellato, il Difensore Civico ha immediatamente investito della questione il comune di competenza, sottolineando che la D.G.R. Lazio n. 98 del 20 febbraio 2007 prevede il concorso del Comune territorialmente competente ed il conseguente contributo regionale, esclusivamente per gli utenti in possesso di reddito ISEE di importo inferiore a € 13,000,00. In ordine alla contribuzione dell'utenza, l'Allegato alla suddetta Deliberazione di Giunta regionale specifica che deve essere assunto come parametro il valore più favorevole tra l'ISEE del nucleo estratto e l'ISEE standard del nucleo familiare e prevede, in esecuzione di quanto disposto dalla norma nazionale (art. 3, c. 2-ter del d.lgs 109/1998), che siano escluse "dall'applicazione del presente indicatore le prestazioni rivolte:

- a persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3 c. 3 L. 104/1992, accertata ai sensi del'art. 4 del medesimo provvedimento legislativo;
- a soggetti di età superiore a sessantacinque anni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali.

Per queste specifiche categorie, ai fini della determinazione della quota parte giornaliera, è da considerarsi la situazione economica equivalente del solo assistito".

Quest'Ufficio ha ricordato che le modalità di calcolo della quota contributiva a carico dell'assistito sono state definite con la Circolare n. 81 del 20 gennaio 2008, la quale deve essere determinata sottraendo all'ISEE mensile un importo pari al trattamento minimo della pensione sociale e aggiungendo al valore ottenuto eventuali contribuzioni facoltative/giudiziali erogate da familiari, nonché, l'importo dell'indennità di accompagnamento ove percepita.

Il maggiore importo occorrente per la copertura della quota sociale spettante alla struttura (a norma del D.P.C.M. del 14 febbraio 2001) resta, pertanto, a carico del Comune territorialmente competente.

Per quanto riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dei parenti tenuti agli alimenti (ai sensi dell'art. 433 del c.c.), sulla base della normativa statale e regionale attualmente vigente in materia, le amministrazioni pubbliche non possono imporre contribuzioni ai familiari degli utenti dei servizi socio-assistenziali. L'articolo 438 del c.c. dispone, infatti, che "gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento". Al fine di evitare ogni equivoco per la corretta applicazione dell'art. 433 del c.c. il decreto legislativo n. 109 del 1998 all'articolo 2 c. 6, ha chiarito che "le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del c.c. e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori delle facoltà di cui all'articolo 438, comma 1 del c.c. nei confronti dei componenti del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".

Conseguentemente, il Difensore Civico ha rammentato che la Regione Lazio, dando esecuzione a quanto stabilito dal citato Decreto, in merito alla valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, nel definire il meccanismo di calcolo della quota contributiva a carico dell'utente, ha precisato che i contributi (eventuali) a parenti e familiari per prestazioni socio-sanitarie o ricoveri in strutture pubbliche o convenzionate, possono essere eventualmente richiesti solo dall'assistito o dal suo tutore" e, in ogni caso l'importo, potrà essere stabilito eventualmente dall'autorità giudiziaria.

In riscontro l'Amministrazione comunale, ed in particolare l'Assessore Diritti Sociali e Famiglia, ha comunicato a quest'Ufficio che già dal mese di ottobre 2014 sono state avviate le procedure di revisione e modifica di alcuni articoli del "Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, agli interventi ed ai servizi sociali erogati dal Comune", e le modifiche riguarderanno anche l'art. 10 del Regolamento comunale e quelli relativi alla compartecipazione alla spesa da parte dei parenti, tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti (art. 433 e segg. del c.c.) al pagamento delle rette di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali.

PUBBLICI SERVIZI E UTENZE

Gli esposti in materia di Pubblici Servizi, anche nell'anno appena concluso, hanno rivestito un ruolo importante nell'attività svolta dal Difensore Civico, con un incremento dell'8% rispetto i casi registrati nel 2014.

Complessivamente gli interventi posti in essere da quest'Ufficio aventi ad oggetto disservizi vari, problemi di fatturazione o di erogazione dei servizi di telefonia, rifiuti, acqua, energia elettrica e trasporti sono stati 67, di cui 52 conclusi alla data del 31 dicembre.

Le istanze avanzate dai cittadini nell'ambito di questa categoria rappresentano il 9,5% del totale annuale e, in generale, l'8,7% dell'intero lavoro svolto da quest'Ufficio nel corso del 2015 ha interessato i Gestori dei Pubblici Servizi.

Nell'ambito della categoria dedicata ai disservizi e problemi in materia di trasporti, si vuole riportare un caso che, seppur non abbia avuto una conclusione positiva per il cittadino, è stato seguito dal Difensore Civico e da altri Organi con partecipazione.

Nel mese di luglio un cittadino novantenne, affetto da problemi di salute, ha presentato a quest'Ufficio un esposto per segnalare la reiezione da parte dell'azienda ATAC della domanda di rinnovo della Card Over 70, a causa del mancato rispetto di una formalità procedurale nella presentazione della stessa.

Nello specifico, l'istante, dopo numerose difficoltà incontrate per contattare telefonicamente la direzione commerciale dell'Azienda, è venuto a sapere del rigetto della propria richiesta, inoltrata tramite Raccomandata A.R. nei termini previsti, ma non consegnata, secondo la nota pubblicata sul sito web, presso una biglietteria ATAC.

Questo ha lasciato il cittadino molto perplesso, attendendosi peraltro una comunicazione formale da parte dell'Azienda Trasporti, in conformità al dettato della L. 241/90 che prevede un provvedimento espresso a conclusione del procedimento con relativa motivazione.

L'istante ha specificato nell'esposto che, dopo essersi recato personalmente per due volte alla sede ed aver contattato telefonicamente gli uffici di codesta Azienda, ha formulato apposito reclamo scritto spiegando che si era attenuto alle istruzioni della lettera speditagli dall'ATAC nel 2013, a cui non aveva fatto mai seguito alcuna nota di variazione a lui indirizzata.

Prontamente quest'Ufficio ha trasmesso l'istanza all'Amministratore Delegato ed alla Direzione Commerciale e Presidio del Territorio dell'Azienda di Trasporti, nonché all'Assessore alla Legalità di Roma Capitale, sottolineando che la differente modalità di presentazione della domanda può essere considerata come non ostativa all'ottenimento della Card, trattandosi di un errore scusabile per un anziano novantenne. A maggior ragione per il fatto che la nota apparsa sul

sito web di Roma Capitale non specificava, come causa di esclusione dal diritto, l'inosservanza della consegna a mano presso una biglietteria adibita.

Il Difensore Civico regionale ha ricordato come il Codice Etico dell'Azienda al punto 7.2 reciti testualmente: "ATAC orienta le sue risorse nella ricerca e nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, degli utenti del servizio e dei clienti, nel rispetto degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. A questo scopo, la condotta della Società e di chi agisce per suo conto è ispirata alla centralità del cliente nella missione aziendale, a criteri di disponibilità, cortesia e attenzione alle esigenze obiettive di questi ultimi".

Quest'Ufficio ha, pertanto, richiesto un intervento risolutivo date le gravi condizioni di salute in cui versano l'anziano istante e la moglie, costretti frequentemente all'utilizzo dei mezzi pubblici per recarsi presso strutture sanitarie.

Dopo un ulteriore sollecito inviato ai medesimi destinatari ed una nota trasmessa dall'Assessore alla Legalità all'Assessore ai Trasporti e Mobilità di Roma Capitale, quest'ultimo ha invitato il Presidente dell'ATAC a valutare quanto esposto dal Difensore Civico, nonché a riesaminare e definire con provvedimento espresso la questione.

Dopo un mese l'Amministratore Delegato dell'Azienda ha inviato un riscontro scritto a quest'Ufficio per comunicare l'impossibilità di accogliere la richiesta avanzata per carenza della documentazione presentata dal cittadino, essendo stato allegato il modello ISEE relativo all'anno precedente.

OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO

Gli esposti inerenti la categoria Occupazione e Pubblico Impiego sono cresciuti di circa il 23% rispetto il 2014.

Appare interessante segnalare il seguente caso per la tematica sollevata.

Nel mese di novembre il Difensore Civico si è rivolto alla Direzione Regionale Lavoro per chiedere chiarimenti in merito all'esposto di una tirocinante, rientrante nel Piano Garanzia Giovani, che lamentava la mancata corresponsione, da parte della Regione Lazio, dell'indennità relativa al periodo maggio-giugno 2015.

La suddetta Direzione riscontrava comunicando l'avvenuta autorizzazione all'erogazione dell'indennità ed il pagamento da parte dell'Inps. Inoltre adduceva quale motivo del ritardo, il notevole numero di tirocini avviati, oltre dodicimila, con un incremento mensile di circa duemila unità. Ciò comportava per gli uffici un aggravio nello svolgimento dell' istruttoria che prevedeva la verifica del tirocinio svolto e della completezza della documentazione e, in caso positivo, l'emissione del provvedimento che autorizza l'INPS all'erogazione.

Il numero considerevole di beneficiari e la complessità della procedura imposta dai regolamenti e dai sistemi di gestione e controllo dei fondi comunitari aveva determinato il sorgere di un arretrato.

Pertanto la Direzione Regionale Lavoro, per ovviare a tali problematiche, si è dotata di un apposito applicativo informativo ed ha incrementato il numero degli addetti alle operazioni di controllo. In più, sempre in un'ottica di snellimento delle procedure, è stato introdotto l'obbligo per gli Enti accreditati di raccogliere e recapitare in Regione la documentazione necessaria, sollevando gli utenti da tale onere e velocizzando la trasmissione della documentazione. Tali accorgimenti hanno reso possibile una riduzione dei tempi di pagamento consentendo l'autorizzazione di circa tremila pagamenti al mese a favore dei tirocinanti.

SERVIZIO SANITARIO

Anche gli esposti in materia di Sanità hanno registrato un incremento rispetto l'anno precedente, pari al 37,5%. La casistica dedicata alle controversie con l'A.S.L. rappresenta la quota più rilevante, con oltre la metà delle istanze pervenute nel corso del 2015.

Di queste, sembra opportuno ricordare l'intervento ex L.R. 17/80 del Difensore Civico della Regione Lazio, a seguito della richiesta avanzata dalla mamma di una bambina di due anni, affetta da sordità e cecità, in terapia riabilitativa presso un istituto regionale. In particolare, la minore, secondo quanto prescritto dai medici che la seguono, necessita di ausili tecnici e l'istante ha presentato relativa richiesta alla A.S.L. territorialmente competente.

La Commissione A.S.L., che ha effettuato la visita specialistica dopo pochi giorni, ha comunicato verbalmente alla signora che non avrebbe autorizzato tutti gli strumenti richiesti, riservandosi di contattare gli specialisti dell'Istituto.

Non avendo più ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte della A.S.L. sull'esito della visita da parte della Commissione, la mamma ha adìto quest'Ufficio, il quale ha prontamente scritto al Commissario ad Acta per la Sanità della Regione Lazio ed al Direttore Generale della A.S.L. competente per ottenere, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, sollecite e chiare notizie in merito.

Il Difensore Civico, a tal proposito, ha richiamato il D.M. 332/99,"Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe", il quale, al c. 5 dell'art. 4, recita: L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell'ortesi o dell'ausilio prescritto è rilasciata dall'azienda Usl di residenza.... La azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque, in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa.

Successivamente, l'istante ha comunicato a quest'Ufficio di essere stata contattata dalla A.S.L. e che ci sarebbe stato un incontro tra la Commissione protesica A.S.L. e l'Istituto.

La mamma della bambina ha informato il Difensore Civico dell'esito della riunione, durante la quale sono stati riconosciuti tutti gli ausili necessari alla piccola ed ha profondamente ringraziato per il caloroso e decisivo supporto fornito.

L'Ufficio Assistenza Protesica della Direzione regionale Salute ha, infine, comunicato a quest'Ufficio la risoluzione della vicenda, a loro volta sollecitata alla A.S.L. di riferimento.

Nei confronti della medesima A.S.L. quest'Ufficio è, altresì, intervenuto in seguito all'istanza presentata dal genitore e tutore di un minore affetto da disabilità grave, riconosciuta dalla

Commissione dell'accertamento dell'handicap L. 104/92 della A.S.L. territorialmente competente già nel 2006 e riconfermata con verbale del 2009, avente validità cinque anni.

In particolare, quest'ultimo verbale riportava indicata la specifica di disabilità fisica e mentale che permetteva al genitore di usufruire delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità, oltre che al rilascio del contrassegno ai sensi dell'art. 4 del D.L. 5/1992 convertito nella L. 35/2012.

A febbraio 2014 la Commissione, nuovamente riunita, confermava che il minore è portatore di handicap in situazione di gravità senza però indicare nel certificato la disabilità psichica e mentale, negando, così, la fruizione delle agevolazioni.

Alla richiesta avanzata dall'istante di rettifica del verbale, la ASL notificava il diniego della Commissione di accoglimento dell'istanza e la riconferma del verbale precedente, senza, però, fornire alcuna motivazione al riguardo.

Il Difensore Civico ha, pertanto, sollecitato il Commissario ad Acta per la Sanità della Regione Lazio ed il Direttore Generale della A.S.L. chiedendo di attivare ogni possibile intervento per la soluzione del caso e di fornire notizie in merito.

L'Azienda Sanitaria Locale ha trasmesso a quest'Ufficio la relazione dell'UOC Medicina Legale e Assistenza Protesica, confermando, tra l'altro, l'assenza dei requisiti previsti per il contrassegno auto e per l'attestazione della disabilità psichica o mentale, al momento dell'accertamento relativo alla L. 104/92 sulla base delle diagnosi e certificazioni esibite.

Tuttavia, il Direttore dell'Ufficio ha attestato che, a seguito dell'intervenuto riconoscimento dell'invalidità civile con diagnosi differente rispetto a quella riscontrata in sede di accertamento della L. 104/92, verrà riconosciuta la disabilità psichica o mentale, ma non il diritto al contrassegno auto, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta del nuovo accertamento.

Anche la Direzione regionale Salute, in riscontro alla nota di quest'Ufficio, si era attivata, chiedendo all'A.S.L. competente di fornire tutte le motivazioni poste alla base del diniego formulato all'istante.

Tra i casi in materia di Sanità confluiti nella sottoclassificazione "*Altro*", sembra opportuno riportare l'esposto inviato nel mese di marzo dal presidente di un'associazione onlus, per sollecitare, tramite l'intervento del Difensore Civico regionale, la revisione, da tempo promessa, dei Decreti Commissariali in materia di attività riabilitativa ex art. 26 L. 833/78.

Nello specifico, tali Decreti sono stati emessi tra il 2010 ed il 2012 per rimodulare il servizio riabilitativo territoriale erogato nelle Strutture ex art. 26 ed hanno, a parere dell'associazione ricorrente, fortemente penalizzato gli utenti in regime residenziale, lasciati privi di qualsiasi forma d'integrazione sociale.

Quest'Ufficio ha prontamente trasmesso l'istanza al Presidente della Giunta Regionale e Commissario ad Acta per la Sanità, all'Assessore alle Politiche Sociali, alla Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, nonché alla Commissione Consiliare Politiche Sociali e Salute la quale, già alla fine del 2014, aveva avviato un tavolo di confronto tra la Direzione Regionale competente ed i Centri di riabilitazione ex art. 26 per affrontare la revisione dei suddetti Decreti.

Il Difensore Civico ha, pertanto, chiesto urgenti notizie in merito allo stato di avanzamento dei lavori di revisione, sottolineando il pieno ed incondizionato diritto alle prestazioni socio-sanitarie, semiresidenziali e residenziali per tutti i soggetti con grave disabilità intellettiva e non autosufficienti

Con il perdurare del silenzio da parte degli Enti interpellati, quest'Ufficio ha trasmesso due ulteriori solleciti, rammentando che il principio di leale collaborazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni risiede nel dettato dell'art. 97 Cost., per cui dovrebbe essere sempre assicurata all'interno della P.A. la consuetudine di rapporti ed il continuo scambio d'informazioni.

Nel frattempo diversi comunicati stampa ed articoli sono apparsi in merito alla vicenda, per sollecitare la riapertura di un tavolo di confronto.

Alla fine del mese di settembre, una nota della Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, Area Autorizzazione ed Accreditamento, ha informato quest'Ufficio della definizione di una proposta istruttoria relativa alla modifica del DCA 434/2012 concernente: "Requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui al DPCA n. 39 del 20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2 del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 7.2 del DPCA n. 8/2011".

A tal riguardo, il Decreto del Commissario ad Acta per la Sanità del 15 ottobre 2015 ha previsto, tra l'altro, la modifica dell'Allegato 1 al DCA U00434/2012, con l'introduzione della figura della "guardia infermieristica internucleo" notturna, ed ha conferito mandato alla competente Direzione Regionale per avviare le procedure di riconfigurazione e rimodulazione con le strutture private accreditate che erogano prestazioni ex art. 26 e per procedere alla determinazione delle relative tariffe delle diverse tipologie di trattamento per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.

TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

La categoria dedicata alle controversie su Tributi e Sanzioni amministrative, con i suoi 129 casi, ha registrato il maggior numero di esposti nell'anno appena concluso, con una crescita addirittura del 180% rispetto il 2014.

In particolare, la classe Tributi ha incluso la parte più rilevante delle istanze trattate da quest'Ufficio, rappresentando quasi il 73% dell'intera categoria.

Di queste, un numero considerevole di richieste di intervento sono giunte al Difensore Civico negli ultimi mesi dell'anno in seguito all'operazione che la Regione Lazio, nel mese di novembre, ha avviato per il recupero dell'evasione fiscale dei ticket sanitari relativi alle annualità 2009 e 2010, incrociando i dati con l'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate ed inviando circa 235mila avvisi bonari a cittadini laziali che hanno usufruito dell'esenzione per reddito di prestazioni sanitarie rese dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale del Lazio.

L'avviso comunicava ai destinatari che erano stati effettuati controlli, dai quali emergeva che il reddito familiare dichiarato risultava superiore alla soglia consentita per poter beneficiare dell'esenzione del pagamento della prestazione e stabiliva in trenta giorni il termine per regolarizzare la posizione.

Da subito si sono formate lunghe file di cittadini davanti agli sportelli regionali e, successivamente, anche presso le sedi delle Aziende Sanitarie Locali ed i CAF distribuiti su tutto il territorio regionale, appositamente attivati.

Visto l'enorme numero di reclami giunti in pochi giorni, la Regione Lazio ha esteso il termine iniziale di trenta giorni a novanta per il pagamento delle somme richieste. Numerosi sono stati i cittadini che si sono rivolti al Difensore Civico: sessantuno le richieste registrate alla fine di dicembre 2015 e, al momento della redazione della presente relazione, continuano a giungerne ulteriori.

Particolarmente attiva al riguardo è stata un'Associazione di consumatori di Civitavecchia che si è fatta portavoce delle richieste di numerosi cittadini.

L'Ufficio del Difensore Civico si è prontamente attivato, esaminando le istanze raccolte e indirizzando al Presidente della Giunta ed alla Direzione Regionale Bilancio una nota con la quale invitava ad interrompere l'azione diretta al recupero dell'importo corrisposto per prestazioni sanitarie e a fornire i relativi chiarimenti, oltre alle iniziative che si intendevano adottare. Tutti i ricorrenti sono stati al contempo informati su quanto l'Ufficio stava operando nel merito.

La vicenda non si è finora conclusa, poiché gli uffici regionali competenti non hanno ancora terminato le verifiche necessarie.

Un'altra situazione che ha visto coinvolti più istanti si è, altresì, verificata all'inizio dell'anno quando diversi cittadini, assistiti da uno Sportello di Consumatori, hanno formulato istanza di interpello ex articolo 11 della L. 212/2000 per avere chiarimenti in merito ad un avviso di pagamento TA.RI. e, contemporaneamente, hanno richiesto l'intervento del Difensore Civico per sollecitare il Comune interessato a fornire con chiarezza e completezza l'esito ai quesiti avanzati.

Gli istanti contestavano la sanatoria "ex post" di un atto di competenza del Consiglio Comunale concernente suddetta tassazione e lamentavano la mancata risposta da parte dell'Amministrazione comunale sulla corretta quantificazione della superficie sulla quale calcolare l'imposta.

Il Difensore ha prontamente interpellato il sindaco ed il responsabile servizi finanziari del comune interessato, nonché il Garante del Contribuente del Lazio, ricordando che l'articolo 18, c. 2, impone alle amministrazioni procedenti di acquisire d'ufficio i documenti necessari all'istruttoria in loro possesso o detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento (*cfr.: Consiglio di Stato, Sez. IV, del 16 luglio 2007, n. 4011; TAR Trentino Alto Adige Trento, n. 153 del 9 giugno 2010*).

In assenza di risposta nei tempi previsti dalla legge, quest'Ufficio ha inoltrato un sollecito al quale ha dato riscontro il Garante del Contribuente del Lazio.

Quest'ultimo ha trasmesso al Difensore Civico la nota del comune in cui vengono forniti i chiarimenti domandati, tra cui si legge che per la richiesta commisurazione della TA.RI. sulla superficie catastale ridotta all'80% è necessario che sia completato l'allineamento dei dati da parte del Catasto e dei comuni e siano attivate la procedure di interscambio fra questi ultimi e l'Agenzia delle Entrate.

Suddetta nota è stata pubblicata all'Albo Pretorio in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali, che recita: "Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione Comunale può rispondere collettivamente mediante nota esplicativa pubblicata all'Albo Pretorio".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Degli esposti relativi al settore Istruzione e Formazione Professionale, lavorati nel corso dell'anno 2015, l'86% ha trovato conclusione al 31 dicembre.

Si riepilogano di seguito due vicende che, in virtù dell'incisivo intervento di quest'Ufficio, hanno avuto una positiva conclusione per i cittadini istanti.

Nel mese di giugno si sono rivolti al Difensore Civico i genitori di una giovane studentessa del primo anno di liceo, con diagnosi DSA della lettura, scrittura e calcolo, certificata da un medico psicoterapeuta della A.S.L.

Nonostante la tempestiva consegna di suddetta diagnosi alla scuola, gli istanti hanno denunciato il ritardo con il quale è stato redatto il Piano didattico personalizzato previsto dalla Legge 170/2010 mai rispettato, a loro dire, dall'istituto, oltre al mancato rilascio di copia degli atti relativi all'andamento scolastico della figlia, richiesta da oltre un mese.

La giovane studentessa ha riportato a fine anno un debito scolastico in lingua francese senza avere avuto dalla scuola alcuna indicazione sul programma da svolgere, con ripercussioni sullo stato psicologico, già fragile, della ragazza.

Il Difensore Civico ha immediatamente scritto al dirigente scolastico del liceo, nonché al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ed alla Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione del Ministero per segnalare la vicenda e chiedere notizie in merito al fatto segnalato. In particolare, quest'Organo di garanzia ha ricordato che il decreto ministeriale n. 5669/2011 attuativo della Legge 170/2010 al c. 4 dell'art. 6 (forme di verifica e valutazione) recita: "Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA".

A seguito dell'interessamento del Difensore Civico, la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione del M.I.U.R. ha prontamente trasmesso la richiesta di informazioni all'Ufficio Scolastico Regionale ed il dirigente dell'istituto ha fornito una nota di risposta, comunicando che i genitori dell'allieva sono stati convocati ad un incontro con i docenti e la dirigente, e che sono state attivate tutte le misure dispensative e compensative nei confronti della giovane.

Gli istanti hanno espresso grande soddisfazione e gratitudine nei confronti di quest'Ufficio, dal momento che, nonostante il debito scolastico e l'intenzione di trasferimento ad altro istituto,

solo grazie all'intervento del Difensore Civico sono riusciti ad ottenere finalmente un riscontro, dopo tutti i vani tentativi e le numerose lettere inviate al Ministero ed al Dirigente Scolastico rimaste senza risposta.

Nel secondo caso una mamma si è rivolta a questo Ufficio per risolvere un problema relativo all'iscrizione all'asilo nido del figlio, affetto dalla nascita da gravi problemi motori per i quali è stata riconosciuta l'invalidità ai sensi della L. 104/1992.

Nello specifico, a causa del mancato inserimento dell'ISEE corretto, durante la registrazione on-line all'asilo e data l'impossibilità di farsi assistere nella procedura dal CAF, a cui l'istante, tra l'altro, si era rivolta, il sistema ha determinato il pagamento della quota massima ammontante a circa quattrocento euro che il nucleo familiare non era in grado di sostenere.

L'istante, dopo aver cercato di risolvere il problema rivolgendosi ai competenti uffici comunali senza però riuscire a trovare una soluzione, ha adìto quest'Ufficio.

Immediatamente il Difensore Civico ha investito della questione il Presidente del Municipio competente, l'Assessore Scuola, Università ed il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, per attivare ogni possibile intervento volto alla soluzione del caso e sottolineando che, nella fattispecie, la necessità dell'inserimento in asilo nido del bimbo in condizione di disabilità, comprovata da certificati medici, risulta un fattore essenziale. E ancora, l'importanza di garantire tale diritto è fondamentale in quanto la formazione e la socializzazione soddisfatte sin dai primi mesi di vita attraverso la partecipazione all'asilo nido si appalesano funzionali proprio ad un pieno e proficuo inserimento del bambino nella scuola (*cfr. Corte Costituzionale sentenza 467/2002*).

Dopo pochi giorni, una nota della Direzione Servizi Educativo e Scolastico del Dipartimento ha informato quest'Ufficio di aver immediatamente attivato i Servizi Sociali e che la richiesta tesa ad ottenere la revisione del pagamento della quota contributiva per il nido del bimbo sarebbe stata portata a conclusione positivamente, nel minor tempo possibile.

Quest'Ufficio ha continuato a seguire la vicenda, anche con ulteriori contatti e solleciti telefonici, fino alla favorevole conclusione ed alla nota di ringraziamento da parte dell'istante.

POTERI SOSTITUTIVI

L'unica richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000 è stata trasmessa, nel corso dell'anno 2015, a questo Ufficio da una Comunità Montana del Lazio.

Nello specifico, tale istanza è stata formulata al fine di recuperare le somme dovute da un Comune della Provincia di Frosinone a titolo di canoni e rimborso somme anticipate, derivanti da una convenzione stipulata tra i due Enti in virtù della quale la Comunità Montana ha messo a disposizione del Comune alcuni locali.

La somma, pertanto, è dovuta a fronte di un canone annuo e di una quota delle spese per il consumo di varie utenze. Nonostante numerosi solleciti l'istante non è riuscito a recuperare tale importo ed ha, quindi, chiesto l'attivazione dei poteri sostituivi al Difensore Civico, data l'inerzia dell'amministrazione comunale interessata.

Prontamente, quest'Ufficio, al fine di ricomporre la questione fra i due Enti locali, ha invitato il sindaco del comune ad emettere il mandato di pagamento a favore della Comunità Montana.

A questa prima nota, rimasta priva di riscontro, è seguito un ulteriore sollecito che il Difensore Civico ha inoltrato al comune, rammentando l'obbligatorietà prevista dalla L.R. 17/1980 di corrispondere alle richieste di quest'Organo di Garanzia.

Con riferimento, invece, alla richiesta di attivazione del potere sostitutivo del Difensore civico, ex art. 136 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., quest'Ufficio alla fine dell'anno ha predisposto una comunicazione da inoltrare alla Comunità Montana istante, per comunicare che, nel caso specifico, appare come non configurabile un obbligo normativo di provvedere in quanto gli atti obbligatori, o obbligatori per legge, di cui al citato articolo 136, sono tutti quelli la cui emanazione è prevista da una fonte normativa, con esclusione, quindi, di quelli derivanti da una fonte contrattuale o da un atto amministrativo (*cfr. ex multis: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5706, del 2 ottobre 2006; CGARS, del 15 aprile 2009, n. 24; TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, del 18 febbraio 2014, n. 1994*).

Sul punto, quest'Ufficio ha ricordato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, la nozione di "atti obbligatori per legge", alla cui mancata assunzione il citato art. 136 riconnette il potere sostitutivo del Difensore Civico regionale, va intesa in senso restrittivo come atti doverosi e privi di discrezionalità. Tale nozione, infatti, non potrebbe essere interpretata in senso estensivo, posto che tutte le funzioni amministrative sono doverose per legge e tutte le norme di diritto amministrativo che assegnano compiti e funzioni alle amministrazioni sono, sotto tale profilo, imperative e inderogabili. Una diversa e estensiva lettura della nozione di "atti obbligatori per legge", di cui al citato art. 136 non sarebbe, infatti,

costituzionalmente compatibile con il nuovo titolo V della Costituzione, all'interno del quale il comune è ente autonomo e originario che si pone insieme allo Stato, alle Regioni, alle Province e alle Città metropolitane, come elemento costitutivo della Repubblica (art. 114 Cost.). L'intervenuta abrogazione dell'articolo 130 Cost., ove era prevista la possibilità di un controllo di legittimità e di merito sugli atti degli enti locali da parte di un organo della Regione, non può essere, infatti, senza significato ai fini di una corretta ricostruzione degli ambiti di possibile intervento dell'azione del difensore civico regionale.

Anche da tale angolo visuale, dunque, si impone come doverosa la lettura restrittiva della disposizione sopra indicata (*cfr. ex multis: Tar Campania, Napoli, Sez. I, 10.8.2005 n. 10698; TAR Liguria, Sez. I, 19.9.2008, n. 1661; TAR Veneto, Sez. II, del 19.5.2011, n. 866*).

FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, PAGAMENTI

Il numero dei casi trattati dal Difensore Civico della Regione Lazio in merito a finanziamenti, contributi e pagamenti è rimasto pressoché invariato rispetto l'anno precedente,

Circa il 92% delle istanze è stato risolto entro il 31 dicembre e, tra questi, si riportano i due casi seguenti.

Un cittadino ha presentato a quest'Ufficio una richiesta d'intervento nei confronti del municipio di appartenenza, a seguito dell'esclusione dalle agevolazioni tariffarie per il servizio di refezione e di trasporto scolastico fruito dal figlio. Nello specifico, l'istante, non avendo ricevuto una chiara comunicazione in proposito, non ha allegato alla domanda di agevolazione i dati dell'indicatore I.S.E.E. relativi all'anno fiscale precedente e, di conseguenza, si è visto applicare dal municipio la quota piena di contributo per suddetti servizi scolastici.

Il Difensore Civico ha, pertanto, trasmesso l'istanza al dirigente scolastico dell'istituto ed al municipio territorialmente competente, sollecitando un chiarimento e sottolineando come il cittadino sia stato penalizzato nel proprio diritto ad ottenere un'agevolazione a causa di un difetto di informazione da parte degli uffici.

In mancanza di riscontro, quest'Ufficio ha provveduto ad un sollecito, rammentando agli organi interpellati l'obbligatorietà di corrispondere alle richieste del Difensore Civico prevista dalla L.R. 17/1980.

Immediatamente, l'istituto scolastico ed il municipio hanno fornito i chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda e sul sistema di informativa all'utenza. L'istante ha, quindi, ringraziato con nota per il lavoro prezioso e professionale svolto da quest'Ufficio.

Sulla medesima problematica è intervenuto il Difensore Civico a seguito dell'istanza di una cittadina, volta ad ottenere la riduzione della tariffa per il servizio scolastico fruito dalla figlia.

Anche in questo caso, il problema è sorto a causa di un difetto riscontrato nella presentazione del modello I.S.E.E. In particolare, l'istante, non essendo riuscita a trasmetterlo elettronicamente ed essendo preclusa la possibilità di recarsi allo sportello, ha effettuato l'invio con posta ordinaria, ma si è vista applicare la tariffa massima.

Dopo inutili tentativi di contattare gli uffici competenti la cittadina si è rivolta a quest'Ufficio sottolineando il proprio diritto ad ottenere le agevolazioni per la figlia.

Prontamente il Difensore Civico ha investito della questione l'ufficio Quote Contributive della Refezione Scolastica del municipio territorialmente competente ed ha, altresì, informato il presidente del municipio ed il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, chiedendo il riconoscimento dei diritti dell'istante.

Il municipio ha informato quest'Ufficio del riconoscimento, esclusivamente per l'anno in corso, e non anche per il periodo pregresso, della tariffa agevolata a favore dell' istante.

TUTELA DELLA SALUTE

La categoria Tutela della Salute ha registrato lo stesso numero dei casi trattati nel corso del 2014.

Si vuole ricordare, tra questi, una vicenda che, alla fine dell'anno appena concluso, non risulta ancora definita, ma riguarda un argomento particolarmente importante e meritevole di attenzione da parte del Difensore Civico regionale.

Un Comitato di residenti di un comune laziale ha trasmesso a quest'Ufficio un esposto per denunciare la mancanza d'informazione e di iniziativa da parte dell'amministrazione comunale, a fronte dell'annoso ed irrisolto problema dei valori dell'arsenico superiori alla norma, rilevati nelle acque destinate al consumo umano provenienti dall'Acquedotto Lega.

Il superamento dei limiti massimi di legge della quantità di arsenico veniva comunicata dalla A.S.L. territorialmente competente già dalla fine dell'anno 2014 al sindaco del suddetto comune.

Seguivano una serie di ordinanze sindacali con le quali si vietava l'utilizzo dell'acqua proveniente dall'acquedotto.

A fronte di questa insostenibile situazione e rimanendo in vigore l'ordinanza di non potabilità, gli istanti hanno presentato, alla fine di marzo del 2015, un documento all'amministrazione comunale con cui hanno formulato una serie di proposte per affrontare tale emergenza ed hanno richiesto la massima trasparenza e pubblicità dei dati relativi all'inquinamento da arsenico incombente sulle acque del citato acquedotto.

Trascorsi molti mesi senza alcuna risposta, i cittadini residenti si sono rivolti a quest'Ufficio, il quale ha trasmesso l'istanza al comune, al direttore della A.S.L. territorialmente competente,

all'Area Risorse Idriche ed all'Area qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio.

Il Difensore Civico, nel sollecitare ciascun Organo, ognuno per la rispettiva competenza, ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di ridurre le concentrazioni di arsenico presenti nell'acquedotto Lega al di sotto dei limiti di legge, ha sottolineato che il D.Lgs. 19 ottobre 2005, n.195, in coerenza alle finalità della direttiva comunitaria 2003/4/CE, di cui costituisce attuazione, garantisce che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili. Tale disciplina assicura la massima trasparenza per consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale, eliminando di fatto ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni.

Quest'Ufficio ha ricordato che per informazione ambientale s'intende qualsiasi dato disponibile concernente la condizione degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, compreso lo stato della salute umana tutelato ex art. 32 della Costituzione come "diritto fondamentale dell'individuo che impone piena ed esaustiva tutela" (*cfr. Corte Costituzionale: sentenze n. 307 e 455 del 1990*), in quanto "diritto primario ed assoluto" (*cfr. Corte Costituzionale: sentenza n. 202 del 1991*), nonché le politiche, i piani, i programmi ed ogni altro atto, anche di natura amministrativa (*cfr. ex multis: T.A.R. Marche, Sez. I, 22 maggio 2015 n. 431; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 30 dicembre 2014, n. 13273; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 6 marzo 2014, n. 748; Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2012, n.3329*).

In materia di accesso ambientale, infine, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale (che deve, evidentemente, essere specificato) per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborare ed a comunicarle al richiedente (*cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5795*).

La particolare importanza dell'argomento in materia di Tutela della Salute ha sensibilizzato, altresì, una onlus del Lazio, la quale è intervenuta chiedendo, a sua volta, di partecipare al tavolo tecnico di confronto per la programmazione degli interventi di recupero per una efficace tutela dei diritti dei cittadini-consumatori alla salute ed alla erogazione di un servizio idrico integrato di qualità.

L'ASL territorialmente competente ha fornito un riscontro alla nota di quest'Ufficio, comunicando di aver più volte sollecitato l'amministrazione comunale richiedendo quali interventi intendesse adottare per il superamento dell'emergenza arsenico e fluoruri nel citato acquedotto e

fornendo periodicamente tutti i risultati dei controlli effettuati, così come stabilito dal D.Lgs. 31/2001 art. 8.

Successivamente, il commissario prefettizio del comune interessato ha informato il Difensore Civico di aver incontrato il Comitato dei residenti, istanti, e di aver provveduto a domandare un sopralluogo da parte di ACEA per la verifica della funzionalità degli impianti.

Alla fine dell'anno quest'Ufficio è ancora in attesa di conoscere e monitorare i futuri sviluppi della vicenda.

VARIE

Nella materia Varie sono confluiti esposti che non rientrano nelle precedenti classi e che riguardano le più diverse problematiche.

Si riporta la nota trasmessa dal Difensore Civico della Regione Lazio in risposta alla richiesta di chiarimenti presentata da un assessore comunale alle politiche socio culturali e pari opportunità sull'adeguamento degli Statuti comunali in tema di pari opportunità, a seguito degli sviluppi normativi e del Parere 93/2015 del Consiglio di Stato, ed in particolare sull'applicazione della L.215/2012 ai Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Quest'Ufficio ha dapprima rilevato l'evoluzione del quadro normativo in materia, per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 56 del 2014 (Legge Delrio), che all'articolo 1 comma 137 prevede per i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, a garanzia della parità di genere, una percentuale determinata per gli Organi esecutivi (Giunte) pari al 40%.

Peraltro, ha evidenziato il Difensore Civico, già prima dell'entrata in vigore della L. 56/2014, la giurisprudenza amministrativa aveva avuto modo di affermare che: "E' illegittimo, per violazione del principio delle pari opportunità, contenuto negli art. 3 e 51 della Costituzione e 23 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché degli artt. 6, comma 3 e 46, comma 2, T.U.E.L., nel testo risultante dalla L. 215/2012 , il decreto di nomina degli assessori tutti di sesso maschile - della Giunta municipale" (*cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6073, del 18 dicembre 2013*).

Ed invero la giurisprudenza, confortata anche dalla conforme interpretazione del principio fornita dalla Consulta, ha in più occasioni riconosciuto all'art. 51 della Costituzione, che sancisce: "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini", valore di norma cogente e immediatamente vincolante, come tale idonea a conformare ed indirizzare lo svolgimento della discrezionalità amministrativa, ponendosi rispetto ad essa quale parametro di legittimità sostanziale (*cfr. ex multis: Corte Costituzionale sentenze n. 422 del 1995; n. 49 del 2003; n. 4 del*

2010; Consiglio di Stato, Sez. V, decreto 4 marzo 2010; Tar Puglia-Lecce, Sez. I, n. 622, del 24 febbraio 2010; Tar Sicilia-Palermo, Sez. I, n. 8690 del 19 luglio 2010; TAR Campania-Napoli, Sez. I, n. 1985 del 7 aprile 2011).

In particolare, quest'Organo di garanzia ha sottolineato che il principio in questione è stato inteso in primo luogo come immediato svolgimento del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., non solo nella sua accezione negativa (come divieto di azioni discriminatorie fondate sul sesso), ma anche positiva, impegnando le Istituzioni alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena partecipazione di uomini e donne alla vita sociale, istituzionale e politica del Paese.

La pregnanza del principio nel tessuto ordinamentale, come in parte già rilevato, si svolge anche su un ulteriore piano dei valori costituzionali, giungendosi ad una più consapevole individuazione della sua valenza trasversale nella misura in cui lo si ricollega, in chiave strumentale, al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa: la rappresentanza di entrambi i generi nella compagine degli organi amministrativi, specie se di vertice e di spiccata caratterizzazione politica, "garantisce l'acquisizione al modus operandi dell'ente, e quindi alla sua concreta azione amministrativa, di tutto quel patrimonio, umano, culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità, che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità del genere" (*cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 6673, del 27 luglio 2011*).

Il principio costituzionale così decodificato, quindi, rafforza il novellato comma 3 dell'art. 6 T.U.E.L. n. 267 del 2000: "Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti", posto dal legislatore ordinario a tutela della effettiva attuazione del principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive (*Cfr. TAR Sardegna, Sez. II, n. 1145, del 24 novembre 2015*).

Quest'Ufficio ha concluso che le disposizioni di cui alla L. 215/2012 che assicurano le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nonchè l'obbligo di adeguamento degli Statuti comunali, continuano ad essere applicabili anche ai Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, dopo l'entrata in vigore della L.n. 56 del 2014 (Legge Delrio).

Appendice

Normativa Statale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi". (G.U. n.192 del 18 agosto 1990), e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", art. 36. (G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.), e s.m.i.
- Legge 15 maggio 1997 n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", art. 16. (S.O. alla Gazz. Uff., 17 maggio, n. 113), e s.m.i.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", articoli: 10, 43, 127 e 136. (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, Supplemento Ordinario n. 162), e s.m.i.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali". (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123), e s.m.i.
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", art. 7. (G.U. n. 222, del 23 settembre 2005), e s.m.i.
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", art. 2, comma 186, lettera a). (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009), e s.m.i.
- Legge 26 marzo 2010, n. 42, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", art. 1, comma 2. (G.U. n. 72 del 27 marzo 2010), e s.m.i.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (G.U. n.80 del 5 aprile 2013) e s.m.i.

Normativa Regionale

- Articolo 69 della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della regione Lazio", (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 11 novembre 2004, S.O. n. 1 al BURL 10 novembre 2004, n. 31).
- Legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, "Istituzione del difensore civico". (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 marzo 1980, n. 9), e s.m.i.